

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3688</sup>

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(DE MITA)**

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(COLOMBO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(FANFANI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(AMATO)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

---

*Presentato il 2 marzo 1989*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto, di cui si chiede la convezione in legge, reitera, con talune innovazioni e modifiche, il precedente decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, che aveva ripreso le disposizioni in materia tributaria già contenute in disegni collegati alla legge finanziaria 1989. Tale collegamento si è estrinsecato anche formalmente con la specifica previsione di appositi accantonamenti — di segno positivo e di segno negativo — nella Tabella B allegata alla predetta legge. Il decreto-legge n. 550 muoveva quindi, in primo luogo, dalla esigenza che le disposizioni ivi contenute, per assicurare un quadro di certezza e di compiuta realizzazione della manovra impostata con la legge di bilancio e la legge finanziaria, entrassero in vigore a partire dall'anno 1989; in secondo luogo dalla esigenza non più procrastinabile di introdurre qualificanti elementi di equità nell'ordinamento (sia attraverso nuove disposizioni in materia di aliquote e di detrazioni sia attraverso l'ampliamento delle basi imponibili ed il contenimento delle forme di elusione) nonché dalla esigenza di delineare in luogo della disciplina temporanea scaduta il 31 dicembre 1988, un regime di semplificazione della contabilità e di determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA per determinate categorie di contribuenti che erano così chiamati ad assolvere, con maggiore facilità ma con maggiore rigore, al loro obbligo tributario e per questo motivo erano anche destinatari della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dei redditi di impresa o di lavoro autonomo nonché dell'IVA per gli anni dal 1983 al 1987.

Il decreto legge n. 550 conteneva altresì disposizioni concernenti le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto la cui

determinazione costituisce il secondo progressivo passo verso l'allineamento con quelle previste negli altri Paesi della Comunità europea.

Le disposizioni del presente decreto-legge si collocano nei seguenti Titoli:

**TITOLO I:** Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi (articoli da 1 a 4);

**TITOLO II:** Determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA e nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti. Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni (articoli da 5 a 21);

**TITOLO III:** Disposizioni per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni (articoli da 22 a 33);

**TITOLO IV:** Disposizioni in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative (articoli da 34 a 36).

In data 5 settembre 1988 è stato presentato al Parlamento il disegno di legge concernente « Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (Atto Camera n. 3134), che si proponeva di costituire un apporto sostanziale per il riequilibrio del carico fiscale, sulla base di precedenti iniziative già adottate in materia (nella IX legislatura il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, ed il disegno di legge di cui all'Atto Senato n. 2188; nella X legislatura il disegno di legge di cui all'Atto Senato n. 571 e il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,

n. 154). Le disposizioni contenute in tale provvedimento — il cui esame parlamentare non ha potuto iniziare essendo intervenuta la sessione di bilancio poco dopo la sua presentazione — vengono ora riprodotte con talune modificazioni, anche in considerazione di richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali. Il presente decreto-legge (nel Titolo I) stabilisce, pertanto, all'articolo 1, la nuova curva delle aliquote ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si qualifica per i seguenti aspetti:

a) la riduzione di due punti percentuali della prima aliquota (dal 12 al 10 per cento), per i redditi fino a 6 milioni di lire, che assicura uno sgravio per tutti i contribuenti;

b) l'allargamento del secondo scaglione fino a 12 milioni di lire, con una riduzione dell'aliquota, relativamente ai redditi da oltre 11 fino a 12 milioni di lire, dal 27 al 22 per cento;

c) l'allargamento del terzo scaglione fino a 30 milioni di lire, con la diminuzione di un punto dell'aliquota corrispondente (dal 27 al 26 per cento);

d) la introduzione di uno scaglione da 60 fino a 150 milioni di lire con l'aliquota del 40 per cento;

e) la riduzione al 45 per cento dell'aliquota relativa allo scaglione da 150 fino a 300 milioni di lire;

f) la introduzione dell'aliquota al 50 per cento per i redditi di importo superiore a 300 milioni di lire.

Le nuove aliquote ed i nuovi scaglioni (in numero ridotto rispetto a quelli vigenti) consentono di recuperare gli effetti dovuti al mutato valore della moneta ed attenuano altresì gli effetti della progressività sui redditi, riducendo anche gli aspetti di onerosità eccessiva nei confronti di quelle fasce di reddito che in occasione della riforma del 1986, per ragioni di gettito, avevano avuto minori benefici. Non contrasta con tale indirizzo la previsione della aliquota più elevata in misura del 50 per cento, dato che la determinazione delle aliquote non può non tenere conto della « dimensione » della base imponibile e del grado di comprensività di essa rispetto ai redditi prodotti dal contribuente (non si deve dimenticare che da parte del Governo è già in atto una ponderata valutazione in ordine alla tassazione dei redditi che attualmente non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi).

Alla impostazione del provvedimento consegue un minor numero di scaglioni di reddito e di aliquote oltre che un diverso andamento della curva, soprattutto con riferimento alla disciplina vigente, così come emerge dalla seguente tabella:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SCAGLIONI (milioni di lire)	ALIQUOTE (%)			
	Legislazione vigente	A.S. 2188	A.S. 571	Decreto-legge
Fino a 6 . . . . .	12	11	11	10
Oltre 6 fino a 11 . . . . .	22	22	22	22
Oltre 11 fino a 12 . . . . .	27	26	22	22
Oltre 12 fino a 28 . . . . .	27	26	26	26
Oltre 28 fino a 30 . . . . .	34	26	26	26
Oltre 30 fino a 50 . . . . .	34	33	33	33
Oltre 50 fino a 60 . . . . .	41	33	33	33
Oltre 60 fino a 100 . . . . .	41	40	40	40
Oltre 100 fino a 150 . . . . .	48	40	45	40
Oltre 150 fino a 300 . . . . .	53	45	50	45
Oltre 300 fino a 600 . . . . .	58	50	55	50
Oltre 600 . . . . .	62	56	60	50

L'articolo 2 prevede un aumento delle detrazioni di imposta rispetto alle disposizioni adottate in materia con il richiamato decreto n. 70 del 1988. Tali aumenti, graduati nel tempo, devono essere riguardati nel loro insieme, come progressivi adeguamenti di una manovra di riequilibrio unitariamente impostata.

Viene aumentato per l'anno 1989 a lire 552 mila l'importo della detrazione prevista (per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato) dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tale importo è ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 600 mila e a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

Viene poi disposta l'elevazione per l'anno 1989 a lire 552 mila della detrazione prevista, a fronte delle spese soste-

nute per la produzione del reddito di lavoro dipendente dall'articolo 13, comma 1, del predetto testo unico. La stessa detrazione è, altresì, elevata per l'anno 1990 a lire 576 mila e, dall'anno 1991, a lire 600 mila. Viene, infine, stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila l'importo della ulteriore detrazione spettante quando il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 11 milioni di lire, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13.

Le allegate tabelle da 1 a 18 illustrano gli effetti che l'insieme delle innovazioni di cui al presente decreto determina per il 1989 nei confronti dei contribuenti distintamente a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi ed imprenditori ovvero di altri contribuenti con o senza carichi familiari.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1  
LAVORATORI DIPENDENTI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	400	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
7.000	960	0	0,00	820	0	0,00	0	0,00	0,00
8.000	1.160	0	0,00	1.060	0	0,00	0	0,00	0,00
9.000	1.300	0	0,00	1.260	0	0,00	0	0,00	0,00
10.000	1.600	202	2,02	1.400	4	0,04	-196	-1,98	-98,02
11.000	1.820	422	3,04	1.700	224	2,04	-120	-1,80	-64,92
12.000	2.090	920	7,67	1.920	624	5,20	-270	-2,67	-32,17
13.000	2.360	1.190	9,15	2.100	804	6,00	-306	-2,35	-25,71
14.000	2.630	1.460	10,43	2.440	1.164	8,17	-316	-2,26	-21,64
15.000	2.900	1.730	11,53	2.700	1.404	9,36	-326	-2,17	-18,84
16.000	3.170	2.000	12,50	2.960	1.664	10,40	-336	-2,10	-16,80
17.000	3.440	2.270	13,35	3.220	1.924	11,32	-344	-2,03	-15,24
18.000	3.710	2.540	14,11	3.480	2.184	12,13	-356	-1,98	-14,82
19.000	3.980	2.810	14,79	3.740	2.444	12,86	-366	-1,93	-13,82
20.000	4.250	3.080	15,40	4.000	2.704	13,52	-376	-1,88	-12,81
22.000	4.790	3.620	16,45	4.520	3.224	14,65	-396	-1,80	-10,96
24.000	5.330	4.160	17,33	5.000	3.744	15,60	-416	-1,73	-10,00
25.000	5.600	4.430	17,72	5.300	4.004	16,02	-426	-1,70	-9,62
26.000	5.870	4.700	18,08	5.560	4.264	16,40	-436	-1,68	-9,28
28.000	6.410	5.240	18,71	6.080	4.784	17,09	-456	-1,62	-8,70
30.000	7.090	5.920	19,73	6.600	5.304	17,66	-476	-1,55	-8,41
32.000	7.770	6.600	20,63	7.260	5.964	18,64	-496	-1,49	-8,44
34.000	8.450	7.280	21,41	7.920	6.624	19,48	-516	-1,43	-8,01
35.000	8.790	7.620	21,77	8.250	6.954	19,87	-566	-1,40	-8,74
36.000	9.130	7.960	22,11	8.580	7.284	20,23	-616	-1,38	-8,49
38.000	9.810	8.640	22,74	9.240	7.944	20,91	-696	-1,63	-8,06
40.000	10.490	9.320	23,30	9.900	8.604	21,51	-716	-1,79	-7,88
45.000	12.190	11.020	24,49	11.550	10.254	22,79	-766	-1,70	-6,95
50.000	13.890	12.720	25,64	13.200	11.904	23,81	-816	-1,63	-6,42
55.000	15.590	14.420	26,85	14.850	13.554	24,64	-816	-1,63	-6,23
60.000	17.290	16.120	28,03	16.500	15.204	25,34	-816	-1,63	-6,23
80.000	26.190	25.020	31,28	26.500	23.204	29,81	-1.016	-2,27	-7,28
100.000	34.390	33.220	33,22	32.500	31.204	31,20	-2.016	-2,82	-6,67
120.000	43.390	42.020	35,08	40.500	39.204	32,67	-3.016	-3,81	-8,44
150.000	58.390	57.220	36,15	52.500	51.204	34,14	-4.016	-4,81	-10,51
200.000	84.390	83.720	41,04	78.500	73.704	36,85	-10.016	-8,81	-11,96
250.000	111.390	110.220	44,89	97.500	96.204	38,68	-14.016	-11,61	-12,72
300.000	137.890	136.720	45,57	120.000	118.704	39,57	-18.016	-13,01	-13,18
350.000	166.890	165.720	47,35	145.000	143.704	41,86	-22.016	-14,29	-13,29
400.000	195.890	194.720	48,60	170.000	168.704	42,18	-26.016	-15,58	-13,34
450.000	224.890	223.720	49,72	195.000	193.704	43,85	-30.016	-16,67	-13,42
500.000	253.890	252.720	50,54	220.000	218.704	45,74	-34.016	-17,80	-13,66
550.000	282.890	281.720	51,22	245.000	243.704	46,31	-38.016	-18,91	-13,49
600.000	311.890	310.720	51,79	270.000	268.704	46,78	-42.016	-19,81	-13,52
700.000	373.890	372.720	53,25	320.000	318.704	45,53	-54.016	-23,72	-14,69
800.000	435.890	434.720	54,34	370.000	368.704	46,89	-66.016	-28,25	-15,19

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 2

LAVORATORI DIPENDENTI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3X)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1X)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1X)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
7.000	960	100	1,43	820	0	0,00	-100	-1,43	-100,00
8.000	1.160	320	4,00	1.040	212	2,65	-108	-1,35	-33,75
9.000	1.360	540	6,00	1.260	432	4,00	-108	-1,20	-20,00
10.000	1.600	760	7,60	1.400	652	6,52	-108	-1,08	-14,21
11.000	1.820	980	8,91	1.700	872	7,93	-108	-0,96	-11,02
12.000	2.090	1.476	12,32	1.920	1.272	10,60	-206	-1,72	-13,96
13.000	2.360	1.748	13,45	2.100	1.532	11,70	-216	-1,67	-12,36
14.000	2.630	2.018	14,41	2.440	1.792	12,00	-226	-1,61	-11,20
15.000	2.900	2.200	15,25	2.700	2.052	13,60	-236	-1,57	-10,31
16.000	3.170	2.550	15,99	2.960	2.312	14,45	-246	-1,54	-9,62
17.000	3.440	2.820	16,64	3.220	2.572	15,13	-256	-1,51	-9,05
18.000	3.710	3.098	17,21	3.480	2.832	15,73	-266	-1,48	-8,59
19.000	3.980	3.368	17,73	3.740	3.092	16,27	-276	-1,46	-8,19
20.000	4.250	3.638	18,19	4.000	3.352	16,76	-286	-1,43	-7,86
22.000	4.790	4.178	18,99	4.520	3.872	17,60	-306	-1,39	-7,32
24.000	5.330	4.718	19,66	5.040	4.392	18,30	-326	-1,36	-6,91
25.000	5.600	4.988	19,95	5.300	4.652	18,61	-336	-1,34	-6,74
26.000	5.870	5.258	20,22	5.560	4.912	18,89	-346	-1,33	-6,58
28.000	6.410	5.798	20,71	6.080	5.432	19,40	-366	-1,31	-6,31
30.000	7.090	6.478	21,59	6.600	5.952	19,84	-526	-1,75	-8,12
32.000	7.770	7.158	22,37	7.260	6.612	20,66	-546	-1,71	-7,63
34.000	8.450	7.838	23,05	7.920	7.272	21,39	-566	-1,66	-7,22
35.000	8.790	8.178	23,37	8.250	7.602	21,72	-576	-1,65	-7,04
36.000	9.130	8.518	23,66	8.580	7.932	22,03	-586	-1,63	-6,88
38.000	9.810	9.198	24,21	9.240	8.592	22,61	-606	-1,60	-6,59
40.000	10.490	9.878	24,70	9.900	9.252	23,13	-626	-1,57	-6,34
45.000	12.190	11.578	25,73	11.550	10.952	24,23	-676	-1,50	-5,84
50.000	13.890	13.278	26,54	13.200	12.652	25,10	-726	-1,46	-5,47
55.000	15.940	15.328	27,67	14.850	14.202	25,82	-1.126	-2,05	-7,35
60.000	17.990	17.378	28,96	16.500	15.852	26,42	-1.526	-2,54	-8,78
80.000	26.190	25.578	31,97	24.500	23.852	29,82	-1.726	-2,15	-6,75
100.000	34.390	33.778	33,78	32.500	31.652	31,65	-1.926	-1,93	-5,70
120.000	43.990	43.378	36,15	40.500	39.852	33,21	-3.526	-2,94	-8,13
150.000	58.390	57.778	36,52	52.500	51.652	34,57	-5.926	-3,95	-10,26
200.000	84.890	84.278	42,16	79.000	74.352	37,16	-9.926	-4,96	-11,78
250.000	111.390	110.778	44,31	97.500	96.652	38,74	-13.926	-5,57	-12,57
300.000	137.890	137.278	45,76	120.000	119.352	39,78	-17.926	-5,98	-13,06
350.000	164.890	164.278	47,51	145.000	144.352	41,24	-21.926	-6,27	-13,19
400.000	195.890	195.278	48,82	170.000	169.352	42,34	-25.926	-6,48	-13,28
450.000	224.890	224.278	49,84	195.000	194.352	43,19	-29.926	-6,65	-13,34
500.000	253.890	253.278	50,66	220.000	219.352	43,87	-33.926	-6,79	-13,39
550.000	282.890	282.278	51,32	245.000	244.352	44,43	-37.926	-6,89	-13,44
600.000	311.890	311.278	51,88	270.000	269.352	44,89	-41.926	-6,99	-13,47
700.000	373.890	373.278	53,33	320.000	319.352	45,62	-53.926	-7,71	-14,45
800.000	435.890	435.278	54,41	370.000	369.352	46,17	-65.926	-8,24	-15,15

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM99-A431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 3  
LAVORATORI DIPENDENTI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
7.000	940	196	2,00	820	80	1,26	-108	-2,54	-55,10
8.000	1.160	416	5,20	1.040	308	3,85	-108	-1,35	-25,96
9.000	1.380	636	7,07	1.260	528	5,87	-108	-1,20	-16,98
10.000	1.600	856	8,56	1.480	748	7,48	-108	-1,08	-12,62
11.000	1.820	1.076	9,78	1.700	968	8,80	-108	-0,98	-10,04
12.000	2.040	1.574	13,12	1.920	1.368	11,48	-206	-1,72	-13,09
13.000	2.260	1.844	14,18	2.180	1.628	12,52	-216	-1,66	-13,71
14.000	2.480	2.114	15,10	2.440	1.888	13,49	-226	-1,61	-10,69
15.000	2.700	2.384	15,89	2.700	2.148	14,32	-236	-1,57	-9,90
16.000	2.920	2.654	16,59	2.960	2.408	15,05	-246	-1,54	-9,27
17.000	3.140	2.924	17,28	3.220	2.668	15,69	-256	-1,51	-8,76
18.000	3.360	3.194	17,74	3.480	2.928	16,27	-266	-1,47	-8,33
19.000	3.580	3.464	18,23	3.740	3.188	16,78	-276	-1,45	-7,97
20.000	3.800	3.734	18,67	4.000	3.448	17,24	-286	-1,43	-7,66
22.000	4.760	4.274	19,43	4.520	3.968	18,04	-306	-1,39	-7,16
24.000	5.720	4.814	20,06	5.040	4.488	18,70	-326	-1,36	-6,77
25.000	5.940	5.084	20,34	5.300	4.748	18,99	-336	-1,35	-6,61
26.000	6.160	5.354	20,59	5.560	5.008	19,26	-346	-1,33	-6,46
28.000	6.620	5.894	21,05	6.080	5.528	19,74	-366	-1,31	-6,21
30.000	7.080	6.574	21,91	6.600	6.048	20,16	-526	-1,75	-8,00
32.000	7.770	7.254	22,67	7.260	6.708	20,96	-546	-1,71	-7,53
34.000	8.450	7.934	23,34	7.920	7.368	21,67	-566	-1,67	-7,13
35.000	8.790	8.274	23,64	8.250	7.698	21,99	-576	-1,65	-6,96
36.000	9.130	8.614	23,93	8.580	8.028	22,30	-586	-1,63	-6,80
38.000	9.810	9.294	24,44	9.240	8.688	22,84	-606	-1,60	-6,52
40.000	10.490	9.974	24,94	9.900	9.348	23,37	-626	-1,57	-6,28
45.000	12.190	11.674	25,94	11.550	10.998	24,44	-676	-1,50	-5,79
50.000	13.890	13.374	26,75	13.200	12.648	25,30	-726	-1,45	-5,43
55.000	15.590	15.074	28,04	14.850	14.298	26,00	-1.126	-2,04	-7,30
60.000	17.290	17.474	29,12	16.500	15.948	26,80	-1.526	-2,54	-8,73
80.000	26.190	25.674	32,09	24.500	23.948	29,94	-1.726	-2,15	-6,72
100.000	34.390	33.874	33,87	32.500	31.948	31,95	-1.926	-1,92	-5,69
120.000	43.990	43.474	36,23	40.500	39.948	33,29	-3.526	-2,94	-8,21
150.000	58.390	57.874	38,58	52.500	51.948	34,63	-5.926	-3,95	-10,24
200.000	84.890	84.374	42,19	75.000	74.448	37,22	-9.926	-4,97	-11,76
250.000	111.390	110.874	44,35	97.500	96.948	38,78	-13.926	-5,57	-12,56
300.000	137.890	137.374	45,79	120.000	119.448	39,82	-17.926	-5,97	-13,05
350.000	166.890	166.374	47,54	145.000	144.448	41,27	-21.926	-6,27	-13,18
400.000	195.890	195.374	48,84	170.000	169.448	42,36	-25.926	-6,48	-13,27
450.000	224.890	224.374	49,86	195.000	194.448	43,21	-29.926	-6,65	-13,34
500.000	253.890	253.374	50,67	220.000	219.448	43,89	-33.926	-6,78	-13,39
550.000	282.890	282.374	51,34	245.000	244.448	44,45	-37.926	-6,89	-13,43
600.000	311.890	311.374	51,90	270.000	269.448	44,91	-41.926	-6,99	-13,46
700.000	373.890	373.374	53,34	320.000	319.448	45,64	-53.926	-7,70	-14,44
800.000	435.890	435.374	54,42	370.000	369.448	46,18	-65.926	-8,24	-15,14

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-A431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 4

LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDIT IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIGUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3X)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1X)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1X)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
7.000	960	206	4,09	820	76	1,09	-210	-3,00	-73,43
8.000	1.160	506	6,33	1.040	296	3,70	-210	-2,63	-41,50
9.000	1.360	726	8,67	1.260	516	5,73	-210	-2,34	-26,93
10.000	1.600	946	9,46	1.480	736	7,36	-210	-2,10	-22,20
11.000	1.820	1.166	10,60	1.700	956	8,69	-210	-1,91	-10,01
12.000	2.090	1.436	11,97	1.920	1.176	9,80	-260	-2,17	-10,11
13.000	2.360	1.706	13,12	2.100	1.436	11,05	-270	-2,07	-15,03
14.000	2.630	1.976	14,11	2.440	1.696	12,11	-280	-2,00	-14,17
15.000	2.900	2.246	14,97	2.700	1.956	13,04	-290	-1,93	-12,91
16.000	3.170	2.516	15,73	2.960	2.216	13,85	-300	-1,86	-11,92
17.000	3.440	2.786	16,39	3.220	2.476	14,56	-310	-1,83	-11,13
18.000	3.710	3.056	16,90	3.480	2.736	15,20	-320	-1,78	-10,47
19.000	3.980	3.326	17,51	3.740	2.996	15,77	-330	-1,74	-9,92
20.000	4.250	3.596	17,90	4.000	3.256	16,20	-340	-1,70	-9,45
22.000	4.790	4.136	18,80	4.520	3.776	17,16	-360	-1,64	-8,70
24.000	5.330	4.676	19,48	5.040	4.296	17,90	-360	-1,58	-8,13
25.000	5.600	4.946	19,78	5.300	4.556	18,22	-390	-1,56	-7,89
26.000	5.870	5.216	20,06	5.560	4.816	18,52	-400	-1,54	-7,67
28.000	6.410	5.756	20,56	6.080	5.336	19,06	-420	-1,50	-7,30
30.000	7.090	6.436	21,45	6.600	5.856	19,52	-500	-1,93	-9,01
32.000	7.770	7.116	22,24	7.260	6.516	20,36	-600	-1,88	-8,43
34.000	8.450	7.796	22,93	7.920	7.176	21,11	-620	-1,82	-7,95
35.000	8.790	8.136	23,23	8.250	7.506	21,45	-630	-1,80	-7,74
36.000	9.130	8.476	23,54	8.580	7.836	21,77	-640	-1,77	-7,55
38.000	9.810	9.156	24,09	9.240	8.496	22,36	-660	-1,73	-7,21
40.000	10.490	9.836	24,59	9.900	9.156	22,89	-680	-1,70	-6,91
45.000	12.190	11.536	25,64	11.550	10.806	24,01	-730	-1,63	-6,33
50.000	13.890	13.236	26,47	13.200	12.456	24,91	-780	-1,56	-5,84
55.000	15.940	15.286	27,79	14.850	14.106	25,65	-1.100	-2,14	-7,72
60.000	17.990	17.336	28,89	16.500	15.756	26,26	-1.500	-2,63	-9,11
80.000	26.190	25.536	31,92	24.500	23.786	29,70	-1.780	-2,22	-8,97
100.000	34.390	33.736	33,74	32.500	31.786	31,76	-1.900	-1,98	-5,87
120.000	43.990	43.336	34,11	40.500	39.786	33,13	-3.500	-2,98	-8,26
150.000	58.390	57.736	38,49	52.500	51.786	34,50	-5.900	-3,99	-10,16
200.000	84.890	84.236	42,12	78.000	74.286	37,13	-9.900	-4,99	-11,85
250.000	111.390	110.736	44,29	97.500	94.786	38,70	-13.900	-5,59	-12,62
300.000	137.890	137.236	45,75	120.000	119.286	39,75	-17.900	-6,00	-13,10
350.000	166.890	166.236	47,50	145.000	144.286	41,22	-21.900	-6,28	-13,22
400.000	195.890	195.236	48,81	170.000	169.286	42,31	-25.900	-6,50	-13,31
450.000	224.890	224.236	49,83	195.000	194.286	43,17	-29.900	-6,66	-13,37
500.000	253.890	253.236	50,65	220.000	219.286	43,85	-33.900	-6,80	-13,42
550.000	282.890	282.236	51,32	245.000	244.286	44,41	-37.900	-6,91	-13,46
600.000	311.890	311.236	51,87	270.000	269.286	44,88	-41.900	-6,99	-13,49
700.000	373.890	373.236	53,32	320.000	319.286	45,61	-53.900	-7,71	-14,46
800.000	435.890	435.236	54,40	370.000	369.286	46,16	-65.900	-8,24	-15,16

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4431



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 5

LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALiquota NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	114	3,00	300	54	1,00	-60	-2,00	-52,63
4.000	480	234	5,65	400	154	3,85	-80	-2,00	-34,19
5.000	600	354	7,00	500	254	5,00	-100	-2,00	-28,25
6.000	720	474	7,90	600	354	5,90	-120	-2,00	-25,32
7.000	840	594	12,06	820	724	10,34	-120	-1,72	-14,22
8.000	1.160	1.064	13,30	1.040	944	11,00	-120	-1,50	-11,22
9.000	1.380	1.284	14,27	1.260	1.164	12,93	-120	-1,34	-9,35
10.000	1.600	1.504	15,04	1.480	1.384	13,04	-120	-1,20	-7,98
11.000	1.820	1.724	15,67	1.700	1.604	14,50	-120	-1,09	-6,96
12.000	2.040	1.944	16,62	1.920	1.824	15,20	-170	-1,42	-8,53
13.000	2.360	2.264	17,42	2.180	2.084	16,03	-180	-1,39	-7,95
14.000	2.630	2.534	18,10	2.440	2.344	16,74	-190	-1,36	-7,50
15.000	2.900	2.804	18,69	2.700	2.604	17,34	-200	-1,33	-7,13
16.000	3.170	3.074	19,21	2.960	2.864	17,90	-210	-1,31	-6,83
17.000	3.440	3.344	19,67	3.220	3.124	18,38	-220	-1,29	-6,58
18.000	3.710	3.614	20,00	3.480	3.384	18,80	-230	-1,28	-6,36
19.000	3.980	3.884	20,44	3.740	3.644	19,18	-240	-1,26	-6,18
20.000	4.250	4.154	20,77	4.000	3.904	19,52	-250	-1,25	-6,02
22.000	4.790	4.694	21,34	4.520	4.424	20,11	-270	-1,23	-5,75
24.000	5.330	5.234	21,81	5.040	4.944	20,60	-290	-1,21	-5,54
25.000	5.600	5.504	22,02	5.300	5.204	20,82	-300	-1,20	-5,45
26.000	5.870	5.774	22,21	5.560	5.464	21,02	-310	-1,19	-5,37
28.000	6.410	6.314	22,55	6.080	5.984	21,37	-330	-1,18	-5,23
30.000	7.090	6.994	23,31	6.600	6.504	21,68	-490	-1,63	-7,01
32.000	7.770	7.674	23,90	7.240	7.144	22,39	-510	-1,59	-6,63
34.000	8.450	8.354	24,57	7.920	7.824	23,01	-530	-1,54	-6,34
35.000	8.790	8.694	24,84	8.250	8.154	23,30	-540	-1,54	-6,21
36.000	9.130	9.034	25,09	8.580	8.484	23,57	-550	-1,52	-6,09
38.000	9.810	9.714	25,54	9.240	9.144	24,06	-570	-1,50	-5,87
40.000	10.490	10.394	25,99	9.900	9.804	24,51	-590	-1,48	-5,68
45.000	12.190	12.094	26,60	11.550	11.454	25,45	-640	-1,43	-5,29
50.000	13.890	13.794	27,59	13.200	13.104	26,21	-690	-1,38	-5,00
55.000	15.940	15.844	28,81	14.850	14.754	26,83	-1.090	-1,98	-6,88
60.000	17.990	17.894	29,82	16.500	16.404	27,34	-1.490	-2,48	-8,33
65.000	20.190	20.094	32,62	20.500	20.404	30,51	-1.690	-2,11	-6,48
100.000	34.390	34.294	34,29	32.500	32.404	32,46	-1.890	-1,89	-5,51
120.000	43.990	43.894	36,58	40.500	40.404	33,67	-3.490	-2,91	-7,95
150.000	58.390	58.294	38,84	52.500	52.404	34,94	-5.890	-3,92	-10,10
200.000	84.890	84.794	42,40	75.000	74.904	37,45	-9.890	-4,95	-11,66
250.000	111.390	111.294	44,52	97.500	97.404	38,94	-13.890	-5,56	-12,48
300.000	137.890	137.794	45,93	120.000	119.904	39,97	-17.890	-5,96	-12,98
350.000	166.890	166.794	47,66	145.000	144.904	41,40	-21.890	-6,26	-13,12
400.000	195.890	195.794	48,95	170.000	169.904	42,48	-25.890	-6,47	-13,22
450.000	224.890	224.794	49,95	195.000	194.904	43,31	-29.890	-6,64	-13,30
500.000	253.890	253.794	50,74	220.000	219.904	43,90	-33.890	-6,78	-13,35
550.000	282.890	282.794	51,42	245.000	244.904	44,53	-37.890	-6,89	-13,40
600.000	311.890	311.794	51,97	270.000	269.904	44,90	-41.890	-6,99	-13,44
700.000	373.890	373.794	53,40	320.000	319.904	45,78	-53.890	-7,70	-14,42
800.000	435.890	435.794	54,47	370.000	369.904	46,24	-65.890	-8,23	-15,12

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 6

## LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	210	7,00	300	150	5,00	-60	-2,00	-20,57
4.000	480	330	8,25	400	250	6,25	-80	-2,00	-24,24
5.000	600	450	9,00	500	350	7,00	-100	-2,00	-22,22
6.000	720	570	9,50	600	450	7,50	-120	-2,00	-21,03
7.000	940	940	13,43	820	820	11,71	-120	-1,72	-12,77
8.000	1.160	1.160	14,50	1.040	1.040	13,00	-120	-1,50	-10,34
9.000	1.380	1.380	15,33	1.260	1.260	14,00	-120	-1,33	-8,70
10.000	1.600	1.600	16,00	1.480	1.480	14,00	-120	-1,20	-7,50
11.000	1.820	1.820	16,55	1.700	1.700	15,45	-120	-1,10	-6,59
12.000	2.040	2.040	17,42	1.920	1.920	16,00	-120	-1,42	-6,13
13.000	2.360	2.360	18,15	2.180	2.180	16,77	-180	-1,30	-7,63
14.000	2.630	2.630	18,79	2.440	2.440	17,43	-190	-1,36	-7,22
15.000	2.900	2.900	19,33	2.700	2.700	18,00	-200	-1,33	-6,90
16.000	3.170	3.170	19,81	2.960	2.960	18,50	-210	-1,31	-6,62
17.000	3.440	3.440	20,24	3.220	3.220	18,94	-220	-1,30	-6,40
18.000	3.710	3.710	20,61	3.480	3.480	19,33	-230	-1,28	-6,20
19.000	3.980	3.980	20,95	3.740	3.740	19,68	-240	-1,27	-6,03
20.000	4.250	4.250	21,25	4.000	4.000	20,00	-250	-1,25	-5,88
22.000	4.790	4.790	21,77	4.520	4.520	20,55	-270	-1,22	-5,64
24.000	5.330	5.330	22,21	5.040	5.040	21,00	-290	-1,21	-5,44
25.000	5.600	5.600	22,40	5.300	5.300	21,20	-300	-1,20	-5,36
26.000	5.870	5.870	22,58	5.560	5.560	21,38	-310	-1,20	-5,28
28.000	6.410	6.410	22,89	6.080	6.080	21,71	-330	-1,18	-5,13
30.000	7.090	7.090	23,63	6.600	6.600	22,00	-490	-1,63	-6,91
32.000	7.770	7.770	24,28	7.260	7.260	22,69	-510	-1,59	-6,56
34.000	8.450	8.450	24,83	7.920	7.920	23,29	-530	-1,56	-6,27
35.000	8.790	8.790	25,11	8.250	8.250	23,57	-540	-1,54	-6,14
36.000	9.130	9.130	25,36	8.580	8.580	23,83	-550	-1,53	-6,02
38.000	9.810	9.810	25,82	9.240	9.240	24,32	-570	-1,50	-5,81
40.000	10.490	10.490	26,23	9.900	9.900	24,75	-590	-1,48	-5,62
45.000	12.190	12.190	27,09	11.550	11.550	25,67	-640	-1,42	-5,23
50.000	13.890	13.890	27,78	13.200	13.200	26,40	-690	-1,38	-4,97
55.000	15.940	15.940	28,90	14.850	14.850	27,00	-1.090	-1,90	-6,04
60.000	17.990	17.990	29,98	16.500	16.500	27,50	-1.490	-2,40	-8,28
80.000	26.190	26.190	32,74	24.500	24.500	30,63	-1.690	-2,11	-6,65
100.000	34.390	34.390	34,39	32.500	32.500	32,50	-2.090	-2,09	-5,50
120.000	43.990	43.990	36,66	40.500	40.500	33,75	-3.490	-2,91	-7,93
150.000	58.390	58.390	38,93	52.500	52.500	35,00	-5.890	-3,93	-10,09
200.000	84.890	84.890	42,45	75.000	75.000	37,50	-9.890	-6,95	-11,65
250.000	111.390	111.390	44,54	97.500	97.500	39,00	-13.890	-5,54	-12,47
300.000	137.890	137.890	45,96	120.000	120.000	40,00	-17.890	-5,96	-12,97
350.000	166.890	166.890	47,68	145.000	145.000	41,43	-21.890	-6,25	-13,12
400.000	195.890	195.890	48,97	170.000	170.000	42,50	-25.890	-6,47	-13,22
450.000	224.890	224.890	49,98	195.000	195.000	43,33	-29.890	-6,65	-13,29
500.000	253.890	253.890	50,78	220.000	220.000	44,00	-33.890	-6,78	-13,35
550.000	282.890	282.890	51,43	245.000	245.000	44,55	-37.890	-6,68	-13,39
600.000	311.890	311.890	51,98	270.000	270.000	45,00	-41.890	-6,98	-13,43
700.000	373.890	373.890	53,41	320.000	320.000	45,71	-53.890	-7,70	-14,41
800.000	435.890	435.890	54,44	370.000	370.000	46,25	-65.890	-8,24	-15,12

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM090-4431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 7

ALTRI CONTRIBUENTI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-5)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-6)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	66	1,10	600	0	0,00	-66	-1,10	-100,00
7.000	940	284	4,09	820	74	1,09	-210	-3,00	-73,43
8.000	1.160	506	6,33	1.040	296	3,70	-210	-2,63	-41,80
9.000	1.380	728	8,07	1.260	518	5,73	-210	-2,34	-28,93
10.000	1.600	946	9,46	1.480	736	7,36	-210	-2,10	-22,20
11.000	1.820	1.166	10,60	1.700	954	8,69	-210	-1,91	-18,01
12.000	2.040	1.434	11,97	1.920	1.176	9,80	-260	-2,17	-18,11
13.000	2.260	1.702	13,12	2.140	1.434	11,05	-270	-2,07	-15,83
14.000	2.480	1.970	14,11	2.440	1.692	12,11	-280	-2,00	-14,17
15.000	2.900	2.244	14,97	2.700	1.956	13,04	-290	-1,93	-12,91
16.000	3.170	2.516	15,73	2.960	2.214	13,85	-300	-1,88	-11,92
17.000	3.440	2.788	16,39	3.220	2.472	14,56	-310	-1,83	-11,13
18.000	3.710	3.056	16,98	3.480	2.730	15,20	-320	-1,78	-10,47
19.000	3.980	3.324	17,51	3.740	2.988	15,77	-330	-1,74	-9,92
20.000	4.250	3.596	17,98	4.000	3.256	16,28	-340	-1,70	-9,45
22.000	4.790	4.134	18,80	4.520	3.776	17,16	-360	-1,64	-8,70
24.000	5.330	4.672	19,48	5.040	4.296	17,90	-380	-1,58	-8,13
25.000	5.420	4.944	19,78	5.300	4.554	18,22	-390	-1,56	-7,89
26.000	5.570	5.216	20,06	5.560	4.812	18,52	-400	-1,54	-7,67
28.000	6.410	5.756	20,56	6.080	5.334	19,04	-420	-1,50	-7,30
30.000	7.090	6.436	21,45	6.600	6.016	19,52	-580	-1,93	-9,01
32.000	7.770	7.116	22,24	7.260	6.696	20,34	-400	-1,88	-8,43
34.000	8.450	7.796	22,93	7.920	7.376	21,11	-420	-1,82	-7,95
35.000	8.790	8.136	23,25	8.250	7.706	21,43	-430	-1,80	-7,74
36.000	9.130	8.476	23,54	8.580	8.036	21,77	-440	-1,77	-7,55
38.000	9.810	9.156	24,09	9.240	8.716	22,34	-660	-1,73	-7,21
40.000	10.490	9.836	24,59	9.900	9.396	22,89	-680	-1,70	-6,91
45.000	12.190	11.536	25,64	11.550	10.806	24,01	-730	-1,63	-6,33
50.000	13.890	13.236	26,47	13.200	12.456	24,91	-780	-1,56	-5,89
55.000	15.940	15.284	27,79	14.850	14.106	25,65	-1.180	-2,14	-7,72
60.000	17.990	17.334	28,89	16.500	15.756	26,26	-1.580	-2,63	-9,11
80.000	26.190	25.534	31,92	24.500	23.784	29,70	-1.780	-2,22	-6,97
100.000	34.390	33.734	33,74	32.500	31.756	31,76	-1.980	-2,98	-5,87
120.000	43.990	43.334	36,11	40.500	39.756	33,13	-3.580	-2,98	-8,26
150.000	58.390	57.734	38,49	52.500	51.756	34,50	-5.980	-3,99	-10,36
200.000	84.890	84.234	42,12	78.000	74.256	37,13	-9.980	-4,99	-11,85
250.000	111.390	110.234	44,29	97.500	96.756	38,70	-13.980	-5,59	-12,62
300.000	137.890	137.234	45,75	120.000	119.256	39,75	-17.980	-6,00	-13,10
350.000	166.890	166.234	47,50	145.000	144.256	41,22	-21.980	-6,28	-13,22
400.000	195.890	195.234	48,81	170.000	169.256	42,31	-25.980	-6,50	-13,31
450.000	224.890	224.234	49,83	195.000	194.256	43,17	-29.980	-6,64	-13,37
500.000	253.890	253.234	50,65	220.000	219.256	43,85	-33.980	-6,80	-13,42
550.000	282.890	282.234	51,32	245.000	244.256	44,41	-37.980	-6,91	-13,46
600.000	311.890	311.234	51,87	270.000	269.256	44,88	-41.980	-6,99	-13,49
700.000	373.890	373.234	53,32	320.000	319.256	45,61	-53.980	-7,71	-14,46
800.000	435.890	435.234	54,40	370.000	369.256	46,16	-65.980	-8,24	-15,14

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 6

ALTRI CONTRIBUENTI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIGUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3X)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1X)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1X)			
3.000	360	264	8,80	300	204	6,80	-60	-2,00	-22,73
4.000	480	384	9,60	480	304	7,60	-80	-2,00	-20,83
5.000	600	504	10,08	500	404	8,08	-100	-2,00	-19,04
6.000	720	624	10,40	680	504	8,40	-120	-2,00	-19,23
7.000	840	744	12,06	820	724	10,34	-120	-1,72	-14,22
8.000	1.160	1.064	13,30	1.040	964	11,60	-120	-1,50	-11,20
9.000	1.380	1.284	14,27	1.260	1.164	12,93	-120	-1,34	-9,35
10.000	1.600	1.504	15,04	1.480	1.384	13,04	-120	-1,20	-7,98
11.000	1.820	1.724	15,67	1.700	1.604	14,50	-120	-1,09	-6,96
12.000	2.040	1.944	16,62	1.920	1.824	15,20	-170	-1,42	-8,53
13.000	2.360	2.264	17,42	2.100	2.004	16,03	-180	-1,39	-7,95
14.000	2.630	2.534	18,10	2.440	2.344	16,74	-190	-1,36	-7,50
15.000	2.900	2.804	18,69	2.780	2.684	17,36	-200	-1,33	-7,13
16.000	3.170	3.074	19,21	2.960	2.864	17,90	-210	-1,31	-6,83
17.000	3.440	3.344	19,67	3.220	3.124	18,36	-220	-1,29	-6,58
18.000	3.710	3.614	20,08	3.480	3.384	18,80	-230	-1,28	-6,36
19.000	3.980	3.884	20,44	3.740	3.644	19,18	-240	-1,26	-6,18
20.000	4.250	4.154	20,77	4.000	3.904	19,52	-250	-1,25	-6,02
22.000	4.790	4.694	21,34	4.520	4.424	20,11	-270	-1,23	-5,75
24.000	5.330	5.234	21,81	5.040	4.944	20,68	-290	-1,21	-5,54
25.000	5.600	5.504	22,02	5.300	5.204	20,82	-300	-1,20	-5,45
26.000	5.870	5.774	22,21	5.560	5.464	21,02	-310	-1,19	-5,37
28.000	6.410	6.314	22,55	6.080	5.984	21,37	-330	-1,18	-5,23
30.000	7.090	6.994	23,31	6.600	6.504	21,68	-490	-1,63	-7,01
32.000	7.770	7.674	23,98	7.260	7.164	22,39	-510	-1,59	-6,63
34.000	8.450	8.354	24,57	7.920	7.824	23,01	-530	-1,56	-6,34
35.000	8.790	8.694	24,84	8.250	8.154	23,30	-540	-1,54	-6,21
36.000	9.130	9.034	25,09	8.580	8.484	23,57	-550	-1,52	-6,09
38.000	9.810	9.714	25,54	9.240	9.144	24,06	-570	-1,50	-5,87
40.000	10.490	10.394	25,99	9.900	9.804	24,51	-590	-1,48	-5,68
45.000	12.190	12.094	26,88	11.550	11.454	25,45	-640	-1,43	-5,29
50.000	13.890	13.794	27,59	13.200	13.104	26,21	-690	-1,38	-5,00
55.000	15.590	15.494	28,81	14.850	14.754	26,83	-1.090	-1,98	-6,88
60.000	17.290	17.194	29,82	16.500	16.404	27,34	-1.490	-2,48	-8,33
80.000	26.190	26.094	32,62	24.500	24.404	30,51	-1.690	-2,11	-6,48
100.000	34.390	34.294	34,29	32.500	32.404	32,40	-1.890	-1,89	-5,51
120.000	43.990	43.894	36,58	40.500	40.404	33,67	-3.490	-2,91	-7,95
150.000	58.390	58.294	38,86	52.500	52.404	36,96	-5.090	-3,92	-10,10
200.000	84.890	84.794	42,48	75.000	74.904	37,45	-9.090	-4,95	-11,66
250.000	111.390	111.294	44,52	97.500	97.404	38,96	-13.090	-5,96	-12,48
300.000	137.890	137.794	45,93	120.000	119.904	39,97	-17.090	-5,96	-12,98
350.000	164.890	164.794	47,66	145.000	144.904	41,40	-21.090	-6,26	-13,12
400.000	195.890	195.794	48,95	170.000	169.904	42,48	-25.090	-6,47	-13,22
450.000	224.890	224.794	49,95	195.000	194.904	43,31	-29.090	-6,64	-13,30
500.000	253.890	253.794	50,76	220.000	219.904	43,98	-33.090	-6,78	-13,35
550.000	282.890	282.794	51,42	245.000	244.904	44,53	-37.090	-6,89	-13,40
600.000	311.890	311.794	51,97	270.000	269.904	44,98	-41.090	-6,99	-13,44
700.000	375.890	375.794	53,40	320.000	319.904	45,78	-55.090	-7,70	-14,42
800.000	435.890	435.794	54,47	370.000	369.904	46,24	-65.090	-8,23	-15,12

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4631

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 9

## ALTRI CONTRIBUENTI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIUQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	360	12,00	300	300	10,00	-60	-2,00	-16,67
4.000	480	480	12,00	400	400	10,00	-80	-2,00	-16,67
5.000	600	600	12,00	500	500	10,00	-100	-2,00	-16,67
6.000	720	720	12,00	600	600	10,00	-120	-2,00	-16,67
7.000	960	960	13,43	820	820	11,71	-120	-1,72	-12,77
8.000	1.160	1.160	14,50	1.040	1.040	13,00	-120	-1,50	-10,34
9.000	1.380	1.380	15,33	1.260	1.260	14,00	-120	-1,33	-8,70
10.000	1.600	1.600	16,00	1.400	1.400	14,00	-120	-1,20	-7,50
11.000	1.820	1.820	16,55	1.700	1.700	15,45	-120	-1,10	-6,59
12.000	2.090	2.090	17,42	1.920	1.920	16,00	-170	-1,42	-8,13
13.000	2.360	2.360	18,15	2.100	2.100	16,77	-160	-1,38	-7,63
14.000	2.630	2.630	18,79	2.440	2.440	17,43	-190	-1,36	-7,22
15.000	2.900	2.900	19,33	2.700	2.700	18,00	-200	-1,33	-6,90
16.000	3.170	3.170	19,81	2.960	2.960	18,50	-210	-1,31	-6,62
17.000	3.440	3.440	20,24	3.220	3.220	18,94	-220	-1,30	-6,40
18.000	3.710	3.710	20,61	3.480	3.480	19,33	-230	-1,28	-6,20
19.000	3.980	3.980	20,95	3.740	3.740	19,68	-240	-1,27	-6,03
20.000	4.250	4.250	21,25	4.000	4.000	20,00	-250	-1,25	-5,88
22.000	4.790	4.790	21,77	4.520	4.520	20,55	-270	-1,22	-5,64
24.000	5.330	5.330	22,21	5.040	5.040	21,00	-290	-1,21	-5,44
25.000	5.600	5.600	22,40	5.300	5.300	21,20	-300	-1,20	-5,36
26.000	5.870	5.870	22,58	5.560	5.560	21,38	-310	-1,20	-5,28
28.000	6.410	6.410	22,89	6.080	6.080	21,71	-330	-1,18	-5,15
30.000	7.090	7.090	23,63	6.600	6.600	22,00	-490	-1,63	-6,91
32.000	7.770	7.770	24,28	7.260	7.260	22,69	-510	-1,59	-6,56
34.000	8.450	8.450	24,85	7.920	7.920	23,29	-530	-1,56	-6,27
35.000	8.790	8.790	25,11	8.250	8.250	23,57	-540	-1,54	-6,14
36.000	9.130	9.130	25,36	8.580	8.580	23,83	-550	-1,53	-6,02
38.000	9.810	9.810	25,82	9.240	9.240	24,32	-570	-1,50	-5,81
40.000	10.490	10.490	26,23	9.900	9.900	24,75	-590	-1,48	-5,62
45.000	12.190	12.190	27,09	11.550	11.550	25,67	-640	-1,42	-5,25
50.000	13.890	13.890	27,78	13.200	13.200	26,40	-690	-1,38	-4,97
55.000	15.940	15.940	28,98	14.850	14.850	27,00	-1.090	-1,98	-6,84
60.000	17.990	17.990	29,98	16.500	16.500	27,50	-1.490	-2,48	-8,28
80.000	26.190	26.190	32,74	24.500	24.500	30,63	-1.690	-2,11	-6,65
100.000	34.390	34.390	34,39	32.500	32.500	32,50	-1.890	-1,89	-5,50
120.000	43.990	43.990	36,66	40.500	40.500	33,75	-3.490	-2,91	-7,93
150.000	58.390	58.390	38,93	52.500	52.500	35,00	-5.890	-3,93	-10,89
200.000	84.890	84.890	42,45	75.900	75.900	37,50	-8.990	-4,95	-11,65
250.000	111.390	111.390	44,56	97.500	97.500	39,00	-13.890	-5,56	-12,67
300.000	137.890	137.890	45,94	120.000	120.000	40,00	-17.890	-5,94	-12,97
350.000	166.890	166.890	47,68	145.000	145.000	41,43	-21.890	-6,25	-13,12
400.000	195.890	195.890	48,97	170.000	170.000	42,50	-25.890	-6,47	-13,22
450.000	224.890	224.890	49,98	195.000	195.000	43,33	-29.890	-6,65	-13,29
500.000	253.890	253.890	50,78	220.000	220.000	44,00	-33.890	-6,78	-13,35
550.000	282.890	282.890	51,43	245.000	245.000	44,55	-37.890	-6,88	-13,39
600.000	311.890	311.890	51,98	270.000	270.000	45,00	-41.890	-6,98	-13,43
700.000	373.890	373.890	53,41	320.000	320.000	45,71	-53.890	-7,70	-14,41
800.000	435.890	435.890	54,49	370.000	370.000	46,25	-65.890	-8,24	-15,12

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 10  
LAVORATORI DIPENDENTI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
5.100	612	0	0,00	510	0	0,00	0	0,00	0,00
5.200	624	0	0,00	520	0	0,00	0	0,00	0,00
5.300	636	0	0,00	530	0	0,00	0	0,00	0,00
5.400	648	0	0,00	540	0	0,00	0	0,00	0,00
5.500	660	0	0,00	550	0	0,00	0	0,00	0,00
5.600	672	0	0,00	560	0	0,00	0	0,00	0,00
5.700	684	0	0,00	570	0	0,00	0	0,00	0,00
5.800	696	0	0,00	580	0	0,00	0	0,00	0,00
5.900	708	0	0,00	590	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
6.100	732	0	0,00	610	0	0,00	0	0,00	0,00
6.200	744	0	0,00	620	0	0,00	0	0,00	0,00
6.300	756	0	0,00	630	0	0,00	0	0,00	0,00
6.400	768	0	0,00	640	0	0,00	0	0,00	0,00
6.500	780	0	0,00	650	0	0,00	0	0,00	0,00
6.600	792	0	0,00	660	0	0,00	0	0,00	0,00
6.700	804	0	0,00	670	0	0,00	0	0,00	0,00
6.800	816	0	0,00	680	0	0,00	0	0,00	0,00
6.900	828	0	0,00	690	0	0,00	0	0,00	0,00
7.000	840	0	0,00	700	0	0,00	0	0,00	0,00
8.000	1.160	0	0,00	1.040	0	0,00	0	0,00	0,00
9.000	1.380	0	0,00	1.260	0	0,00	0	0,00	0,00
10.000	1.600	202	2,02	1.480	4	0,04	-198	-1,98	-98,02
11.000	1.820	422	3,84	1.700	224	2,04	-198	-1,80	-66,92
12.000	2.040	620	7,67	1.920	624	5,20	-296	-2,47	-32,17
13.000	2.260	1.190	9,15	2.180	884	6,80	-306	-2,35	-25,71
14.000	2.480	1.460	10,43	2.440	1.144	8,17	-316	-2,26	-21,64
15.000	2.700	1.730	11,83	2.700	1.404	9,36	-326	-2,17	-18,84
16.000	2.920	2.000	12,50	2.960	1.664	10,40	-336	-2,10	-16,80
17.000	3.140	2.270	13,35	3.220	1.924	11,32	-346	-2,03	-15,24
18.000	3.360	2.540	14,11	3.480	2.184	12,13	-356	-1,98	-14,02
19.000	3.580	2.810	14,79	3.740	2.444	12,86	-366	-1,93	-13,02
20.000	3.800	3.080	15,48	4.000	2.704	13,52	-376	-1,88	-12,21
21.000	4.020	3.350	15,95	4.260	2.964	14,11	-386	-1,84	-11,52
22.000	4.240	3.620	16,45	4.520	3.224	14,65	-396	-1,80	-10,94
23.000	4.460	3.890	16,91	4.780	3.484	15,15	-406	-1,76	-10,44
24.000	4.680	4.160	17,33	5.040	3.744	15,60	-416	-1,73	-10,00
25.000	4.900	4.430	17,72	5.300	4.004	16,02	-426	-1,70	-9,62
26.000	5.120	4.700	18,08	5.560	4.264	16,40	-436	-1,68	-9,28
27.000	5.340	4.970	18,41	5.820	4.524	16,76	-446	-1,65	-8,97
28.000	5.560	5.240	18,71	6.080	4.784	17,09	-456	-1,62	-8,70
29.000	5.780	5.510	19,24	6.340	5.044	17,39	-466	-1,60	-8,41
30.000	6.000	5.780	19,73	6.600	5.304	17,68	-476	-1,58	-8,14
32.000	6.440	6.050	20,63	7.040	5.564	18,64	-486	-1,55	-7,84
34.000	6.880	6.320	21,41	7.480	5.824	19,60	-496	-1,53	-7,61
36.000	7.320	6.590	22,11	7.920	6.084	20,23	-506	-1,51	-7,40

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 11

LAVORATORI DIPENDENTI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIGUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
5.100	612	0	0,00	510	0	0,00	0	0,00	0,00
5.200	624	0	0,00	520	0	0,00	0	0,00	0,00
5.300	636	0	0,00	530	0	0,00	0	0,00	0,00
5.400	648	0	0,00	540	0	0,00	0	0,00	0,00
5.500	660	0	0,00	550	0	0,00	0	0,00	0,00
5.600	672	0	0,00	560	0	0,00	0	0,00	0,00
5.700	684	0	0,00	570	0	0,00	0	0,00	0,00
5.800	696	0	0,00	580	0	0,00	0	0,00	0,00
5.900	708	0	0,00	590	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
6.100	742	0	0,00	622	0	0,00	0	0,00	0,00
6.200	764	0	0,00	644	0	0,00	0	0,00	0,00
6.300	786	0	0,00	666	0	0,00	0	0,00	0,00
6.400	808	0	0,00	688	0	0,00	0	0,00	0,00
6.500	830	0	0,00	710	0	0,00	0	0,00	0,00
6.600	852	12	0,18	732	0	0,00	-12	-0,18	-100,00
6.700	874	34	0,51	754	0	0,00	-34	-0,51	-100,00
6.800	896	56	0,82	776	0	0,00	-56	-0,82	-100,00
6.900	918	78	1,13	798	0	0,00	-78	-1,13	-100,00
7.000	940	100	1,43	820	0	0,00	-100	-1,43	-100,00
8.000	1.160	320	4,00	1.040	212	2,65	-108	-1,35	-33,75
9.000	1.380	540	6,00	1.260	432	4,80	-108	-1,20	-20,00
10.000	1.600	760	7,60	1.480	652	6,52	-108	-1,08	-14,21
11.000	1.820	980	8,91	1.700	872	7,93	-108	-0,98	-11,62
12.000	2.040	1.478	12,32	1.920	1.272	10,60	-208	-1,72	-13,94
13.000	2.360	1.748	13,45	2.180	1.532	11,78	-216	-1,67	-12,36
14.000	2.680	2.018	14,41	2.440	1.792	12,80	-226	-1,61	-11,20
15.000	2.960	2.288	15,25	2.700	2.052	13,68	-236	-1,57	-10,31
16.000	3.170	2.558	15,99	2.960	2.312	14,45	-246	-1,54	-9,62
17.000	3.460	2.828	16,64	3.220	2.572	15,13	-256	-1,51	-9,05
18.000	3.710	3.098	17,21	3.480	2.832	15,73	-266	-1,48	-8,59
19.000	3.980	3.368	17,73	3.740	3.092	16,27	-276	-1,46	-8,19
20.000	4.230	3.638	18,19	4.000	3.352	16,76	-286	-1,43	-7,86
21.000	4.520	3.908	18,61	4.260	3.612	17,20	-296	-1,41	-7,57
22.000	4.790	4.178	18,99	4.520	3.872	17,60	-306	-1,39	-7,32
23.000	5.060	4.448	19,34	4.780	4.132	17,97	-316	-1,37	-7,10
24.000	5.330	4.718	19,66	5.040	4.392	18,30	-326	-1,36	-6,91
25.000	5.600	4.988	19,95	5.300	4.652	18,61	-336	-1,34	-6,74
26.000	5.870	5.258	20,22	5.560	4.912	18,89	-346	-1,33	-6,58
27.000	6.140	5.528	20,47	5.820	5.172	19,16	-356	-1,31	-6,44
28.000	6.410	5.798	20,71	6.080	5.432	19,40	-366	-1,31	-6,31
29.000	6.750	6.138	21,17	6.340	5.692	19,63	-366	-1,34	-7,27
30.000	7.090	6.478	21,59	6.600	5.952	19,84	-326	-1,75	-8,12
32.000	7.770	7.158	22,37	7.280	6.632	20,66	-366	-1,71	-7,63
34.000	8.450	7.838	23,05	7.920	7.272	21,39	-366	-1,66	-7,22
36.000	9.130	8.518	23,66	8.560	7.932	22,03	-366	-1,63	-6,88

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 12

## LAVORATORI DIPENDENTI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIGUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	340	0	0,00	300	0	0,00	0	0,00	0,00
4.000	480	0	0,00	400	0	0,00	0	0,00	0,00
5.000	600	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	0,00
5.100	612	0	0,00	510	0	0,00	0	0,00	0,00
5.200	624	0	0,00	520	0	0,00	0	0,00	0,00
5.300	636	0	0,00	530	0	0,00	0	0,00	0,00
5.400	648	0	0,00	540	0	0,00	0	0,00	0,00
5.500	660	0	0,00	550	0	0,00	0	0,00	0,00
5.600	672	0	0,00	560	0	0,00	0	0,00	0,00
5.700	684	0	0,00	570	0	0,00	0	0,00	0,00
5.800	696	0	0,00	580	0	0,00	0	0,00	0,00
5.900	708	0	0,00	590	0	0,00	0	0,00	0,00
6.000	720	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00	0,00
6.100	742	0	0,00	622	0	0,00	0	0,00	0,00
6.200	764	20	0,32	644	0	0,00	-20	-0,32	-100,00
6.300	786	42	0,67	666	0	0,00	-42	-0,67	-100,00
6.400	808	64	1,00	688	0	0,00	-64	-1,00	-100,00
6.500	830	86	1,32	710	0	0,00	-86	-1,32	-100,00
6.600	852	108	1,64	732	0	0,00	-108	-1,64	-100,00
6.700	874	130	1,94	754	22	0,33	-108	-1,61	-83,00
6.800	896	152	2,24	776	44	0,63	-108	-1,59	-71,00
6.900	918	174	2,52	798	66	0,96	-108	-1,56	-62,00
7.000	940	196	2,80	820	88	1,24	-108	-1,54	-55,10
8.000	1.160	416	5,20	1.040	308	3,85	-108	-1,35	-25,96
9.000	1.380	636	7,07	1.260	528	5,87	-108	-1,20	-16,98
10.000	1.600	856	8,84	1.480	748	7,48	-108	-1,08	-12,62
11.000	1.820	1.076	9,78	1.700	968	8,80	-108	-0,98	-10,04
12.000	2.040	1.574	13,12	1.920	1.368	11,40	-208	-1,72	-13,09
13.000	2.260	1.844	14,28	2.140	1.628	12,52	-216	-1,66	-11,71
14.000	2.480	2.114	15,19	2.440	1.888	13,49	-228	-1,61	-10,69
15.000	2.700	2.384	15,89	2.700	2.148	14,32	-236	-1,57	-9,90
16.000	2.920	2.654	16,59	2.960	2.408	15,05	-244	-1,54	-9,27
17.000	3.140	2.924	17,29	3.220	2.668	15,69	-256	-1,51	-8,76
18.000	3.360	3.194	17,74	3.480	2.928	16,27	-268	-1,47	-8,33
19.000	3.580	3.464	18,23	3.740	3.188	16,78	-276	-1,45	-7,97
20.000	3.800	3.734	18,67	4.000	3.448	17,24	-288	-1,43	-7,66
21.000	4.020	4.004	19,07	4.260	3.708	17,66	-296	-1,41	-7,39
22.000	4.240	4.274	19,43	4.520	3.968	18,04	-308	-1,39	-7,16
23.000	4.460	4.544	19,76	4.780	4.228	18,38	-316	-1,38	-6,95
24.000	4.680	4.814	20,06	5.040	4.488	18,79	-328	-1,36	-6,77
25.000	4.900	5.084	20,34	5.300	4.748	18,99	-336	-1,35	-6,61
26.000	5.120	5.354	20,59	5.560	5.008	19,26	-348	-1,33	-6,46
27.000	5.340	5.624	20,83	5.820	5.268	19,51	-356	-1,32	-6,33
28.000	5.560	5.894	21,05	6.080	5.528	19,74	-368	-1,31	-6,21
29.000	5.780	6.234	21,50	6.340	5.788	19,94	-368	-1,34	-7,15
30.000	6.000	6.574	21,91	6.600	6.048	20,16	-368	-1,35	-8,00
32.000	6.440	7.254	22,67	7.260	6.708	20,96	-368	-1,32	-7,53
34.000	6.880	7.934	23,34	7.920	7.368	21,67	-368	-1,67	-7,13
36.000	7.320	8.614	23,93	8.580	8.028	22,38	-368	-1,63	-6,80

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4631



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 13

LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0.00	300	0	0.00	0	0.00	0.00
4.000	480	0	0.00	400	0	0.00	0	0.00	0.00
5.000	600	0	0.00	500	0	0.00	0	0.00	0.00
5.100	612	0	0.00	510	0	0.00	0	0.00	0.00
5.200	624	0	0.00	520	0	0.00	0	0.00	0.00
5.300	636	0	0.00	530	0	0.00	0	0.00	0.00
5.400	648	0	0.00	540	0	0.00	0	0.00	0.00
5.500	660	0	0.00	550	0	0.00	0	0.00	0.00
5.600	672	0	0.00	560	0	0.00	0	0.00	0.00
5.700	684	0	0.00	570	0	0.00	0	0.00	0.00
5.800	696	0	0.00	580	0	0.00	0	0.00	0.00
5.900	708	0	0.00	590	0	0.00	0	0.00	0.00
6.000	720	0	0.00	600	0	0.00	0	0.00	0.00
6.100	742	16	0.26	622	0	0.00	-16	-0.26	-100.00
6.200	764	110	1.77	644	0	0.00	-110	-1.77	-100.00
6.300	786	132	2.10	666	0	0.00	-132	-2.10	-100.00
6.400	808	154	2.41	688	0	0.00	-154	-2.41	-100.00
6.500	830	176	2.71	710	0	0.00	-176	-2.71	-100.00
6.600	852	198	3.00	732	0	0.00	-198	-3.00	-100.00
6.700	874	220	3.28	754	10	0.13	-210	-3.13	-95.45
6.800	896	242	3.56	776	32	0.47	-210	-3.09	-86.78
6.900	918	264	3.83	798	54	0.78	-210	-3.05	-79.55
7.000	940	286	4.09	820	76	1.09	-210	-3.00	-73.43
8.000	1.160	506	6.33	1.040	296	3.70	-210	-2.63	-61.50
9.000	1.380	726	8.67	1.260	516	5.73	-210	-2.34	-28.93
10.000	1.600	946	9.46	1.480	736	7.36	-210	-2.10	-22.20
11.000	1.820	1.166	10.60	1.700	956	8.69	-210	-1.91	-18.01
12.000	2.040	1.436	11.97	1.920	1.176	9.80	-260	-2.17	-18.11
13.000	2.360	1.706	13.12	2.180	1.436	11.05	-270	-2.07	-15.83
14.000	2.630	1.976	14.11	2.440	1.696	12.11	-280	-2.00	-14.17
15.000	2.900	2.246	14.97	2.700	1.956	13.04	-290	-1.93	-12.91
16.000	3.170	2.516	15.73	2.960	2.216	13.85	-300	-1.88	-11.92
17.000	3.440	2.786	16.39	3.220	2.476	14.56	-310	-1.83	-11.13
18.000	3.710	3.056	16.98	3.480	2.736	15.28	-320	-1.78	-10.47
19.000	3.980	3.326	17.51	3.740	2.996	15.77	-330	-1.74	-9.92
20.000	4.250	3.596	17.98	4.000	3.256	16.28	-340	-1.70	-9.45
21.000	4.520	3.866	18.41	4.260	3.516	16.74	-350	-1.67	-9.05
22.000	4.790	4.136	18.80	4.520	3.776	17.16	-360	-1.64	-8.70
23.000	5.060	4.406	19.16	4.780	4.036	17.55	-370	-1.61	-8.40
24.000	5.330	4.676	19.48	5.040	4.296	17.90	-380	-1.58	-8.13
25.000	5.600	4.946	19.78	5.300	4.556	18.22	-390	-1.56	-7.89
26.000	5.870	5.216	20.06	5.560	4.816	18.52	-400	-1.54	-7.67
27.000	6.140	5.486	20.32	5.820	5.076	18.80	-410	-1.52	-7.47
28.000	6.410	5.756	20.56	6.080	5.336	19.06	-420	-1.50	-7.30
29.000	6.750	6.096	21.02	6.340	5.596	19.30	-500	-1.72	-8.20
30.000	7.090	6.436	21.45	6.600	5.856	19.52	-580	-1.93	-9.01
32.000	7.770	7.116	22.24	7.280	6.516	20.34	-600	-1.88	-8.63
34.000	8.450	7.796	22.93	7.920	7.176	21.11	-620	-1.82	-7.95
36.000	9.130	8.476	23.54	8.580	7.836	21.77	-640	-1.77	-7.55

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM096-A631

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 14

LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQ. NETTA (9) (7-6)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	340	114	3.00	300	84	3.00	-60	-2.00	-52.63
4.000	480	234	5.85	400	154	3.85	-80	-2.00	-34.19
5.000	600	354	7.00	500	254	5.00	-100	-2.00	-28.25
5.100	612	366	7.10	510	264	5.10	-102	-2.00	-27.07
5.200	624	378	7.27	520	274	5.27	-104	-2.00	-27.51
5.300	636	390	7.36	530	284	5.36	-106	-2.00	-27.18
5.400	648	402	7.44	540	294	5.44	-108	-2.00	-26.87
5.500	660	414	7.53	550	304	5.53	-110	-2.00	-26.57
5.600	672	426	7.61	560	314	5.61	-112	-2.00	-26.29
5.700	684	438	7.68	570	324	5.68	-114	-2.00	-26.03
5.800	696	450	7.76	580	334	5.76	-116	-2.00	-25.78
5.900	708	462	7.83	590	344	5.83	-118	-2.00	-25.54
6.000	720	474	7.90	600	354	5.90	-120	-2.00	-25.32
6.100	742	474	9.41	622	454	7.44	-120	-1.97	-20.91
6.200	764	468	10.77	644	548	8.84	-120	-1.93	-17.96
6.300	786	490	10.95	666	570	9.05	-120	-1.90	-17.39
6.400	808	712	11.13	688	592	9.25	-120	-1.88	-16.85
6.500	830	734	11.29	710	614	9.45	-120	-1.84	-16.35
6.600	852	756	11.45	732	636	9.64	-120	-1.81	-15.87
6.700	874	778	11.61	754	658	9.82	-120	-1.79	-15.42
6.800	896	800	11.76	776	680	10.00	-120	-1.76	-15.00
6.900	918	822	11.91	798	702	10.17	-120	-1.74	-14.60
7.000	940	844	12.06	820	724	10.34	-120	-1.72	-14.22
8.000	1.160	1.064	13.30	1.040	944	11.60	-120	-1.50	-11.28
9.000	1.380	1.284	14.27	1.260	1.164	12.93	-120	-1.34	-9.35
10.000	1.600	1.504	15.04	1.480	1.384	13.84	-120	-1.20	-7.98
11.000	1.820	1.724	15.67	1.700	1.604	14.58	-120	-1.09	-6.96
12.000	2.040	1.994	16.62	1.920	1.824	15.28	-120	-1.42	-8.53
13.000	2.260	2.264	17.42	2.180	2.084	16.03	-180	-1.39	-7.95
14.000	2.480	2.534	18.10	2.440	2.344	16.74	-190	-1.36	-7.50
15.000	2.700	2.804	18.69	2.700	2.604	17.34	-200	-1.33	-7.13
16.000	3.170	3.274	19.21	2.960	2.864	17.90	-210	-1.31	-6.83
17.000	3.640	3.364	19.67	3.220	3.124	18.38	-220	-1.29	-6.58
18.000	3.710	3.614	20.08	3.480	3.384	18.80	-230	-1.28	-6.34
19.000	3.980	3.884	20.64	3.740	3.644	19.18	-240	-1.26	-6.18
20.000	4.250	4.154	20.77	4.000	3.904	19.52	-250	-1.25	-6.02
21.000	4.520	4.424	21.07	4.260	4.164	19.83	-260	-1.24	-5.88
22.000	4.790	4.694	21.34	4.520	4.424	20.11	-270	-1.23	-5.75
23.000	5.060	4.964	21.58	4.780	4.684	20.37	-280	-1.21	-5.64
24.000	5.330	5.234	21.81	5.040	4.944	20.60	-290	-1.21	-5.54
25.000	5.600	5.504	22.02	5.300	5.204	20.82	-300	-1.20	-5.45
26.000	5.870	5.774	22.21	5.560	5.464	21.02	-310	-1.19	-5.37
27.000	6.140	6.044	22.39	5.820	5.724	21.20	-320	-1.19	-5.29
28.000	6.410	6.314	22.55	6.080	5.984	21.37	-330	-1.18	-5.23
29.000	6.750	6.654	22.94	6.340	6.244	21.53	-410	-1.41	-6.14
30.000	7.090	6.994	23.31	6.600	6.504	21.68	-490	-1.63	-7.01
32.000	7.770	7.674	23.98	7.260	7.164	22.39	-510	-1.59	-6.65
34.000	8.450	8.354	24.57	7.920	7.824	23.01	-530	-1.56	-6.34
36.000	9.130	9.034	25.09	8.580	8.484	23.57	-550	-1.52	-6.09

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 15  
LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPOSSIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALiquota NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	210	7.00	300	180	5.00	-60	-2.00	-20.57
4.000	480	330	8.25	400	250	6.25	-80	-2.00	-24.24
5.000	600	450	9.00	500	350	7.00	-100	-2.00	-22.22
5.100	612	462	9.06	510	360	7.06	-102	-2.00	-22.00
5.200	624	474	9.12	520	370	7.12	-104	-2.00	-21.94
5.300	636	486	9.17	530	380	7.17	-106	-2.00	-21.81
5.400	648	498	9.22	540	390	7.22	-108	-2.00	-21.69
5.500	660	510	9.27	550	400	7.27	-110	-2.00	-21.57
5.600	672	522	9.32	560	410	7.32	-112	-2.00	-21.46
5.700	684	534	9.37	570	420	7.37	-114	-2.00	-21.35
5.800	696	546	9.41	580	430	7.41	-116	-2.00	-21.25
5.900	708	558	9.46	590	440	7.46	-118	-2.00	-21.15
6.000	720	570	9.50	600	450	7.50	-120	-2.00	-21.05
6.100	742	670	10.98	622	550	9.02	-120	-1.96	-17.91
6.200	764	764	12.32	644	644	10.39	-120	-1.93	-15.71
6.300	786	786	12.48	666	666	10.57	-120	-1.91	-15.27
6.400	808	808	12.63	688	688	10.75	-120	-1.88	-14.85
6.500	830	830	12.77	710	710	10.92	-120	-1.85	-14.46
6.600	852	852	12.91	732	732	11.09	-120	-1.82	-14.08
6.700	874	874	13.04	754	754	11.25	-120	-1.79	-13.73
6.800	896	896	13.18	776	776	11.41	-120	-1.77	-13.39
6.900	918	918	13.30	798	798	11.57	-120	-1.73	-13.07
7.000	940	940	13.43	820	820	11.71	-120	-1.72	-12.77
8.000	1.160	1.160	14.50	1.040	1.040	13.00	-120	-1.50	-10.34
9.000	1.380	1.380	15.33	1.260	1.260	14.00	-120	-1.33	-8.70
10.000	1.600	1.600	16.00	1.480	1.480	14.80	-120	-1.20	-7.50
11.000	1.820	1.820	16.55	1.700	1.700	15.45	-120	-1.10	-6.59
12.000	2.090	2.090	17.42	1.920	1.920	16.00	-170	-1.42	-6.13
13.000	2.360	2.360	18.15	2.180	2.180	16.77	-160	-1.38	-7.63
14.000	2.630	2.630	18.79	2.440	2.440	17.43	-190	-1.36	-7.22
15.000	2.900	2.900	19.33	2.700	2.700	18.00	-200	-1.33	-6.90
16.000	3.170	3.170	19.81	2.960	2.960	18.50	-210	-1.31	-6.82
17.000	3.440	3.440	20.24	3.220	3.220	18.94	-220	-1.30	-6.40
18.000	3.710	3.710	20.61	3.480	3.480	19.33	-230	-1.28	-6.20
19.000	3.980	3.980	20.95	3.740	3.740	19.68	-240	-1.27	-6.03
20.000	4.250	4.250	21.25	4.000	4.000	20.00	-250	-1.25	-5.88
21.000	4.520	4.520	21.52	4.260	4.260	20.29	-260	-1.23	-5.75
22.000	4.790	4.790	21.77	4.520	4.520	20.55	-270	-1.22	-5.64
23.000	5.060	5.060	22.00	4.780	4.780	20.79	-280	-1.22	-5.53
24.000	5.330	5.330	22.21	5.040	5.040	21.00	-290	-1.21	-5.44
25.000	5.600	5.600	22.40	5.300	5.300	21.20	-300	-1.20	-5.36
26.000	5.870	5.870	22.58	5.560	5.560	21.38	-310	-1.20	-5.28
27.000	6.140	6.140	22.74	5.820	5.820	21.54	-320	-1.18	-5.21
28.000	6.410	6.410	22.89	6.080	6.080	21.71	-330	-1.18	-5.15
29.000	6.750	6.750	23.28	6.340	6.340	23.04	-410	-1.42	-6.07
30.000	7.090	7.090	23.63	6.600	6.600	22.00	-490	-1.63	-6.91
32.000	7.770	7.770	24.28	7.260	7.260	22.69	-510	-1.59	-6.56
34.000	8.450	8.450	24.85	7.920	7.920	23.29	-530	-1.56	-6.27
36.000	9.130	9.130	25.36	8.580	8.580	23.83	-550	-1.53	-6.02

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 16

## ALTRI CONTRIBUENTI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	0	0.00	300	0	0.00	0	0.00	0.00
4.000	480	0	0.00	400	0	0.00	0	0.00	0.00
5.000	600	0	0.00	500	0	0.00	0	0.00	0.00
5.100	612	0	0.00	510	0	0.00	0	0.00	0.00
5.200	624	0	0.00	520	0	0.00	0	0.00	0.00
5.300	636	0	0.00	530	0	0.00	0	0.00	0.00
5.400	648	0	0.00	540	0	0.00	0	0.00	0.00
5.500	660	0	0.11	550	0	0.00	-6	-0.11	-100.00
5.600	672	18	0.32	560	0	0.00	-18	-0.32	-100.00
5.700	684	30	0.53	570	0	0.00	-30	-0.53	-100.00
5.800	696	42	0.72	580	0	0.00	-42	-0.72	-100.00
5.900	708	54	0.92	590	0	0.00	-54	-0.92	-100.00
6.000	720	66	1.10	600	0	0.00	-66	-1.10	-100.00
6.100	742	88	1.44	622	0	0.00	-88	-1.44	-100.00
6.200	764	110	1.77	644	0	0.00	-110	-1.77	-100.00
6.300	786	132	2.10	666	0	0.00	-132	-2.10	-100.00
6.400	808	154	2.41	688	0	0.00	-154	-2.41	-100.00
6.500	830	176	2.71	710	0	0.00	-176	-2.71	-100.00
6.600	852	198	3.00	732	0	0.00	-198	-3.00	-100.00
6.700	874	220	3.28	754	10	0.15	-210	-3.13	-95.45
6.800	896	242	3.56	776	32	0.47	-210	-3.09	-86.78
6.900	918	264	3.83	798	54	0.78	-210	-3.05	-79.55
7.000	940	286	4.09	820	76	1.09	-210	-3.00	-73.43
8.000	1.160	506	6.33	1.040	296	3.70	-210	-2.63	-41.50
9.000	1.380	726	8.07	1.260	516	5.73	-210	-2.34	-28.93
10.000	1.600	946	9.46	1.480	736	7.36	-210	-2.10	-22.20
11.000	1.820	1.166	10.60	1.700	956	8.69	-210	-1.91	-18.01
12.000	2.040	1.436	11.97	1.920	1.176	9.80	-260	-2.17	-18.11
13.000	2.360	1.706	13.12	2.180	1.436	11.05	-270	-2.07	-15.83
14.000	2.630	1.976	14.11	2.440	1.696	12.11	-280	-2.00	-14.17
15.000	2.900	2.246	14.97	2.700	1.956	13.04	-290	-1.93	-12.91
16.000	3.170	2.516	15.73	2.960	2.216	13.85	-300	-1.88	-11.92
17.000	3.440	2.786	16.39	3.220	2.476	14.56	-310	-1.83	-11.13
18.000	3.710	3.056	16.98	3.480	2.736	15.20	-320	-1.78	-10.47
19.000	3.980	3.326	17.51	3.740	2.996	15.77	-330	-1.74	-9.92
20.000	4.250	3.596	17.98	4.000	3.256	16.28	-340	-1.70	-9.45
21.000	4.520	3.866	18.41	4.260	3.516	16.74	-350	-1.67	-9.05
22.000	4.790	4.136	18.80	4.520	3.776	17.16	-360	-1.64	-8.70
23.000	5.060	4.406	19.16	4.780	4.036	17.55	-370	-1.61	-8.40
24.000	5.330	4.676	19.48	5.040	4.296	17.90	-380	-1.58	-8.13
25.000	5.600	4.946	19.78	5.300	4.556	18.22	-390	-1.56	-7.89
26.000	5.870	5.216	20.06	5.560	4.816	18.52	-400	-1.54	-7.67
27.000	6.140	5.486	20.32	5.820	5.076	18.80	-410	-1.52	-7.47
28.000	6.410	5.756	20.56	6.080	5.336	19.06	-420	-1.50	-7.30
29.000	6.750	6.096	21.02	6.340	5.596	19.30	-500	-1.72	-8.20
30.000	7.090	6.436	21.45	6.600	5.856	19.52	-580	-1.93	-9.01
32.000	7.770	7.116	22.24	7.280	6.516	20.34	-600	-1.88	-8.43
34.000	8.450	7.796	22.93	7.920	7.176	21.11	-620	-1.82	-7.95
36.000	9.130	8.476	23.54	8.580	7.836	21.77	-640	-1.77	-7.55

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 17

ALTRI CONTRIBUENTI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1989			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-5)	DIFFERENZA ALIQ. NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/5%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	264	8.80	300	204	6.80	-60	-2.00	-22.73
4.000	480	384	9.60	400	304	7.60	-80	-2.00	-20.83
5.000	600	504	10.08	500	404	8.08	-100	-2.00	-19.84
5.100	612	516	10.12	510	414	8.12	-102	-2.00	-19.77
5.200	624	528	10.15	520	424	8.15	-104	-2.00	-19.70
5.300	636	540	10.19	530	434	8.19	-106	-2.00	-19.63
5.400	648	552	10.22	540	444	8.22	-108	-2.00	-19.57
5.500	660	564	10.25	550	454	8.25	-110	-2.00	-19.50
5.600	672	576	10.29	560	464	8.29	-112	-2.00	-19.44
5.700	684	588	10.32	570	474	8.32	-114	-2.00	-19.39
5.800	696	600	10.34	580	484	8.34	-116	-2.00	-19.33
5.900	708	612	10.37	590	494	8.37	-118	-2.00	-19.28
6.000	720	624	10.40	600	504	8.40	-120	-2.00	-19.23
6.100	742	646	10.59	622	526	8.62	-120	-1.97	-18.58
6.200	764	668	10.77	644	548	8.64	-120	-1.93	-17.96
6.300	786	690	10.95	666	570	9.05	-120	-1.90	-17.39
6.400	808	712	11.13	688	592	9.25	-120	-1.88	-16.85
6.500	830	734	11.29	710	614	9.45	-120	-1.84	-16.35
6.600	852	756	11.45	732	636	9.64	-120	-1.81	-15.87
6.700	874	778	11.61	754	658	9.82	-120	-1.79	-15.42
6.800	896	800	11.76	776	680	10.00	-120	-1.76	-15.00
6.900	918	822	11.91	798	702	10.17	-120	-1.74	-14.60
7.000	940	844	12.06	820	724	10.36	-120	-1.72	-14.22
8.000	1.160	1.064	13.30	1.060	944	11.00	-120	-1.50	-11.28
9.000	1.380	1.284	14.27	1.260	1.164	12.93	-120	-1.34	-9.35
10.000	1.600	1.504	15.04	1.480	1.384	13.84	-120	-1.20	-7.98
11.000	1.820	1.724	15.67	1.700	1.604	14.58	-120	-1.09	-6.94
12.000	2.040	1.944	16.62	1.920	1.824	15.20	-120	-1.42	-8.53
13.000	2.260	2.264	17.42	2.180	2.084	16.63	-180	-1.39	-7.95
14.000	2.480	2.534	18.18	2.440	2.344	16.74	-190	-1.36	-7.50
15.000	2.700	2.804	18.69	2.700	2.604	17.36	-200	-1.33	-7.23
16.000	2.920	3.074	19.21	2.960	2.864	17.90	-210	-1.31	-6.83
17.000	3.140	3.344	19.67	3.220	3.124	18.38	-220	-1.29	-6.58
18.000	3.360	3.614	20.00	3.480	3.384	18.80	-230	-1.28	-6.36
19.000	3.580	3.884	20.44	3.740	3.644	19.18	-240	-1.26	-6.18
20.000	3.800	4.154	20.77	4.000	3.904	19.52	-250	-1.25	-6.02
21.000	4.020	4.424	21.07	4.260	4.164	19.83	-260	-1.24	-5.88
22.000	4.240	4.694	21.34	4.520	4.424	20.11	-270	-1.23	-5.75
23.000	4.460	4.964	21.58	4.780	4.684	20.37	-280	-1.21	-5.64
24.000	4.680	5.234	21.81	5.040	4.944	20.60	-290	-1.21	-5.54
25.000	4.900	5.504	22.02	5.300	5.204	20.82	-300	-1.20	-5.45
26.000	5.120	5.774	22.21	5.560	5.464	21.02	-310	-1.19	-5.37
27.000	5.340	6.044	22.39	5.820	5.724	21.20	-320	-1.19	-5.29
28.000	5.560	6.314	22.55	6.080	5.984	21.37	-330	-1.18	-5.23
29.000	5.780	6.584	22.94	6.340	6.244	21.53	-410	-1.41	-6.16
30.000	6.000	6.854	23.31	6.600	6.504	21.68	-490	-1.63	-7.01
32.000	7.770	7.674	23.98	7.260	7.164	22.39	-510	-1.59	-6.65
34.000	8.450	8.354	24.57	7.920	7.824	23.01	-530	-1.56	-6.34
36.000	9.130	9.034	25.09	8.580	8.484	23.57	-550	-1.52	-6.09

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM096-A431

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 18

## ALTRI CONTRIBUENTI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPONIBILE (1)	DISCIPLINA VIGENTE			DISCIPLINA PROPOSTA PER IL 1969			DIFFERENZA IMPOSTA NETTA (8) (6-3)	DIFFERENZA ALIQUOTA NETTA (9) (7-4)	DIFFERENZA PERCENTUALE (10) (8/3%)
	IMP. LORDA (2)	IMP. NETTA (3)	ALIQ. NETTA (4) (3/1%)	IMP. LORDA (5)	IMP. NETTA (6)	ALIQ. NETTA (7) (6/1%)			
3.000	360	360	12,00	300	300	10,00	-60	-2,00	-16,67
4.000	480	480	12,00	400	400	10,00	-80	-2,00	-16,67
5.000	600	600	12,00	500	500	10,00	-100	-2,00	-16,67
5.100	612	612	12,00	510	510	10,00	-102	-2,00	-16,67
5.200	624	624	12,00	520	520	10,00	-104	-2,00	-16,67
5.300	636	636	12,00	530	530	10,00	-106	-2,00	-16,67
5.400	648	648	12,00	540	540	10,00	-108	-2,00	-16,67
5.500	660	660	12,00	550	550	10,00	-110	-2,00	-16,67
5.600	672	672	12,00	560	560	10,00	-112	-2,00	-16,67
5.700	684	684	12,00	570	570	10,00	-114	-2,00	-16,67
5.800	696	696	12,00	580	580	10,00	-116	-2,00	-16,67
5.900	708	708	12,00	590	590	10,00	-118	-2,00	-16,67
6.000	720	720	12,00	600	600	10,00	-120	-2,00	-16,67
6.100	742	742	12,16	622	622	10,20	-120	-1,96	-16,17
6.200	764	764	12,32	644	644	10,39	-120	-1,93	-15,71
6.300	786	786	12,48	666	666	10,57	-120	-1,91	-15,27
6.400	808	808	12,63	688	688	10,75	-120	-1,88	-14,85
6.500	830	830	12,77	710	710	10,92	-120	-1,85	-14,46
6.600	852	852	12,91	732	732	11,09	-120	-1,82	-14,08
6.700	874	874	13,06	754	754	11,25	-120	-1,79	-13,73
6.800	896	896	13,18	776	776	11,41	-120	-1,77	-13,39
6.900	918	918	13,30	798	798	11,57	-120	-1,75	-13,07
7.000	940	940	13,43	820	820	11,71	-120	-1,72	-12,77
8.000	1.160	1.160	14,50	1.040	1.040	13,00	-120	-1,50	-10,34
9.000	1.380	1.380	15,33	1.260	1.260	14,00	-120	-1,33	-8,70
10.000	1.600	1.600	16,00	1.480	1.480	14,80	-120	-1,20	-7,50
11.000	1.820	1.820	16,55	1.700	1.700	15,45	-120	-1,10	-6,59
12.000	2.040	2.040	17,00	1.920	1.920	16,00	-120	-1,10	-6,13
13.000	2.260	2.260	17,38	2.140	2.140	16,48	-120	-1,10	-6,13
14.000	2.480	2.480	17,78	2.360	2.360	16,94	-120	-1,10	-6,13
15.000	2.700	2.700	18,18	2.580	2.580	17,39	-120	-1,10	-6,13
16.000	2.920	2.920	18,58	2.800	2.800	17,86	-120	-1,10	-6,13
17.000	3.140	3.140	18,98	3.020	3.020	18,31	-120	-1,10	-6,13
18.000	3.360	3.360	19,38	3.240	3.240	18,77	-120	-1,10	-6,13
19.000	3.580	3.580	19,78	3.460	3.460	19,23	-120	-1,10	-6,13
20.000	3.800	3.800	20,18	3.680	3.680	19,69	-120	-1,10	-6,13
21.000	4.020	4.020	20,58	3.900	3.900	20,15	-120	-1,10	-6,13
22.000	4.240	4.240	20,98	4.120	4.120	20,61	-120	-1,10	-6,13
23.000	4.460	4.460	21,38	4.340	4.340	21,07	-120	-1,10	-6,13
24.000	4.680	4.680	21,78	4.560	4.560	21,53	-120	-1,10	-6,13
25.000	4.900	4.900	22,18	4.780	4.780	21,99	-120	-1,10	-6,13
26.000	5.120	5.120	22,58	5.000	5.000	22,45	-120	-1,10	-6,13
27.000	5.340	5.340	22,98	5.220	5.220	22,91	-120	-1,10	-6,13
28.000	5.560	5.560	23,38	5.440	5.440	23,37	-120	-1,10	-6,13
29.000	5.780	5.780	23,78	5.660	5.660	23,83	-120	-1,10	-6,13
30.000	6.000	6.000	24,18	5.880	5.880	24,29	-120	-1,10	-6,13
32.000	6.440	6.440	25,11	6.320	6.320	25,38	-120	-1,10	-6,13
34.000	6.880	6.880	26,04	6.760	6.760	26,47	-120	-1,10	-6,13
36.000	7.320	7.320	26,97	7.200	7.200	27,56	-120	-1,10	-6,13

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ISM094-4631

Con l'ultimo comma dell'articolo 2 si apportano modifiche al regime di deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del richiamato testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, relativamente agli oneri riguardanti:

a) gli interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di nuove unità immobiliari alla cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione;

b) le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'attività o promozione di studi e ricerche di rilevante valore culturale o artistico connessi all'acquisto, manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

c) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; in luogo della deduzione prevista dallo stesso articolo 10, viene stabilita una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri sopra indicati.

Tale detrazione viene ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare degli oneri sopra menzionati eccede la differenza tra il reddito complessivo, depurato degli altri oneri deducibili, e lire sei milioni che sostituiscono il limite superiore del primo scaglione di redditi.

Le disposizioni in questione si applicano anche con riferimento alla disciplina prevista per la deducibilità degli oneri da parte delle società semplici; e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti ed hanno effetto in relazione ad atti ed operazioni posti in essere dopo il 1988.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, il recupero del drenaggio fiscale e la riscossione in due rate dei vigenti acconti dovuti ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Con l'articolo 3 si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminanti al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti della pressione fiscale derivante dall'inflazione mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi. Gli adeguamenti sono disposti, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed hanno effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato il 30 settembre 1989.

L'articolo 4 dispone che i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate a meno che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l'importo di lire 100 mila.

La prima rata è commisurata al 40 per cento dell'acconto e deve essere versata nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente; il residuo importo deve essere versato nel mese di novembre, termine indicato dalle summenzionate disposizioni di legge per il versamento dell'acconto dell'imposta.

Le disposizioni in questione si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-

legge; per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Ove dalla dichiarazione dei redditi risultino eccedenze di imposta, le stesse possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

Il Titolo II del decreto-legge in rassegna detta, in primo luogo, disposizioni per un nuovo regime di semplificazione della contabilità e di determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da talune categorie di contribuenti, consentendo altresì la possibilità per gli stessi — in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo regime — di definire i rapporti tributari relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo conseguiti in anni precedenti e di sanare le irregolarità formali e le infrazioni minori.

Per quanto riguarda le disposizioni sul regime forfetario e quelle relative alla definizione dei rapporti tributari si ricorda che le stesse sono state oggetto di due disegni di legge. Di questi solo per il primo (A.C. 3208) è iniziato l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari: il decreto-legge ne ricalca le linee ispiratrici, tenendo però conto anche dei contributi emersi nel dibattito parlamentare.

Le linee qualificanti del decreto-legge sul regime forfetario possono così sintetizzarsi:

I) determinazione forfetaria mediante applicazione di coefficienti — ed esclusa ogni deduzione specifica di oneri — del reddito e della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti persone fisiche o società di persone che esercitano attività di impresa con ricavi annui non superiori a 18 milioni di lire ovvero che esercitano arti e professioni con compensi annui non superiori allo stesso ammontare; nel pre-

cedente decreto-legge n. 550 tale limite era stato fissato in 36 milioni di lire; la riduzione a lire 18 milioni ha comportato taluni ritocchi alle misure dei coefficienti;

II) determinazione nei modi ordinari del reddito con obblighi di tenuta di una contabilità semplificata per i contribuenti persone fisiche o società di persone che esercitano attività di impresa con ricavi annui non superiori a 360 milioni di lire;

III) affermazione del potere degli uffici di dar luogo anche ad accertamenti induttivi sia per accertare i ricavi che i corrispettivi delle operazioni imponibili;

IV) previsione di coefficienti di riscontro (determinati sulla base di dati ed elementi in possesso dell'amministrazione ed acquisiti anche attraverso l'ausilio di enti, associazioni di categoria, ecc.) distinti per settore di attività economica, tenuto conto delle caratteristiche e della localizzazione delle imprese; la esistenza di scostamenti tra il reddito dichiarato dai contribuenti di cui al precedente punto II e quello determinato con la applicazione dei coefficienti di riscontro consente la rettifica delle dichiarazioni con determinazione induttiva del reddito;

V) previsione di coefficienti presuntivi di reddito ovvero di un sistema di determinazione presuntiva con l'ausilio di coefficienti obiettivi.

Continuando ad esporre in sintesi le linee del decreto-legge si rileva che esso dispone che se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta da parte degli esercenti arti e professioni o quello dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta da parte degli esercenti imprese (persone fisiche o società di persone) non supera 18 milioni di lire, il reddito è determinato con applicazione di coefficienti percentuali. Risultano delineate così due categorie di operatori « minimi » sia tra gli esercenti arti e professioni sia tra gli esercenti imprese commerciali: la delimitazione è data dall'ammontare annuo rispettivamente dei compensi e dei ricavi che è stato stabilito — per entrambe — in



lire 18 milioni. La ragione di questa scelta è data dalla circostanza che a tale livello di compensi o di ricavi l'insieme dei dati disponibili mostra una sostanziale omogeneità di redditività per le singole categorie economiche interessate. I coefficienti di redditività sono stati stabiliti tenendo conto dei dati emergenti dalle elaborazioni effettuate che hanno consentito di inglobare in un unico parametro le deduzioni forfetarie e quelle specifiche disciplinate dal previgente sistema di determinazione forfetaria. Va qui sottolineato che si tratta di coefficienti di redditività (esprimono cioè in percentuale la quota dei ricavi che costituisce reddito) e non di coefficienti forfetari di costi da portare in deduzione. Tali elaborazioni, assumendo come base le dichiarazioni presentate dai soggetti che si sono avvalsi delle precedenti modalità di determinazione forfetaria del reddito, hanno consentito di determinare, per ciascuna delle categorie economiche considerate, l'incidenza della deduzione dei costi riconosciuti in via forfetaria ed hanno consentito di valutare, sempre in termini di incidenza percentuale, l'ammontare degli altri costi (personale, quote di ammortamento, canoni di locazione, ecc.) che venivano riconosciuti in via analitica. Ciò ha permesso di inglobare in un unico parametro le deduzioni sia forfetarie che analitiche, traducendole in una percentuale di redditività unica per ciascuna categoria che, applicata ai ricavi, consente di derivare direttamente la base imponibile del tributo. Tale metodologia ha inoltre permesso di accorpate in macro-categorie omogenee le più analitiche suddivisioni operate al fine dell'applicazione del precedente regime di determinazione forfetaria, data la sostanziale irrilevanza delle differenze riscontrate all'interno delle singole macro-categorie.

Il decreto-legge, poi, agli effetti delle imposte sui redditi, prevede il mantenimento della categoria delle cosiddette imprese minori e qualifica tali quelle imprese esercitate da persone fisiche o da società di persone i cui ricavi, pur superando 18 milioni di lire annui, non eccedono 360 milioni di lire annui. Per questi

soggetti è prevista la determinazione del reddito nei modi ordinari e non mediante applicazione di coefficienti forfetari; ma in ragione delle dimensioni modeste (dove la qualifica di imprese minori) sono stabiliti alcuni principi contabili peculiari e di semplificazione della relativa contabilità. Sul piano degli obblighi documentali questi contribuenti sono tenuti ad annotare nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i seguenti elementi:

a) i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

b) il valore delle rimanenze, indicando distintamente le quantità e i valori delle singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dall'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione.

Il decreto-legge mantiene inoltre le seguenti linee direttrici:

a) conservazione del limite di 360 milioni di lire ed indicazione di tale limite anche agli effetti dell'IVA, con ovvia modifica delle categorie di contribuenti cosiddetti trimestrali ai fini della medesima imposta;

b) uniformità della disciplina della opzione sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte sul reddito; effetto triennale della stessa ed eliminazione dell'esonero dall'obbligo (ai fini dell'IVA) di registrazione degli acquisti e delle importazioni per i contribuenti con volume di affari non superiore a 18 milioni di lire;

c) applicazione delle disposizioni previste per il passaggio dal regime forfetario stabilito dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, a quello ordinario, anche nelle ipotesi di passaggio dai regimi delineati dal decreto-legge in rassegna a quello ordinario.

È stata altresì confermata la disposizione con la quale si provvede a mantenere fermi i limiti dell'ammontare dei ricavi e del valore complessivo delle rimanenze, fissati dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, rispettivamente, in lire 2 miliardi ed in lire 500 milioni, oltre i quali le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati sono obbligati a tenere le scritture ausiliarie di magazzino secondo quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La disposizione in rassegna contenuta nel comma 6 dell'articolo 13 del presente decreto-legge consente conseguentemente — mediante l'abrogazione della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 853 del 1984 — di evitare che l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino venga esteso a tutti i soggetti delle predette categorie indipendentemente dal volume dei ricavi e dal valore delle rimanenze.

Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per detto anno è fissato al 31 marzo 1989.

Allo scopo di avviare in un quadro di certezze il nuovo sistema sopra delineato, le norme contenute negli articoli da 14 a 21 del Titolo II contengono disposizioni in ordine ai rapporti tributari pendenti.

In particolare, per i contribuenti che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA nell'anno 1988 è prevista la riapertura dei termini per consentire loro di presentare dichiarazioni sostitutive di quelle relative ai periodi di imposta dal 1983 al 1987, esclusi ovviamente gli anni per i quali sia già intervenuto accertamento definitivo. Le dichiarazioni, per i contribuenti che

vorranno avvalersi di questa opportunità loro offerta dal decreto-legge in rassegna, dovranno riferirsi a tutti gli anni e dovranno riguardare sia le imposte sui redditi che l'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni, che non si configurano come un provvedimento di sanatoria, prevedono che, ovviamente, le dichiarazioni sostitutive costituiscano il veicolo attraverso il quale i contribuenti possano ora adempiere correttamente all'obbligazione tributaria afferente i periodi in considerazione: da ciò il rilievo che tali contribuenti dovranno dichiarare il reddito da essi conseguito in ciascuno degli anni che formano oggetto della dichiarazione, calcolando la relativa imposta con le aliquote vigenti nei rispettivi periodi e, analogamente, dichiarare i corrispettivi imponibili, calcolando l'IVA dovuta. Peraltro, nel momento in cui l'Amministrazione si adopera per l'elaborazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito, è evidente che il reddito determinato con l'ausilio di tali coefficienti costituisce un parametro non trascurabile della congruità delle dichiarazioni presentate, tale da consentire all'Amministrazione stessa di escludere dalle liste relative e dai sorteggi i contribuenti che abbiano dichiarato redditi non inferiori a quelli quantificabili in base ai coefficienti stessi.

Analoghe considerazioni meritano di essere fatte per quanto riguarda le dichiarazioni dei corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La riapertura dei termini comporta che non fanno carico ai contribuenti, che si avvalgono delle dichiarazioni sostitutive, le sanzioni connesse alla nuova materia imponibile indicata nelle dichiarazioni medesime.

Tenuto conto del fatto che le dichiarazioni sostitutive si riferiscono a più annualità sia per le imposte sul reddito che per l'IVA, è stato previsto che la corresponsione delle maggiori imposte dovute possa avvenire, oltre che nel modo ordinario e cioè in unica soluzione, contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni, anche in forma rateizzata; a richiesta del contribuente, i versamenti

possono essere effettuati per il 20 per cento contestualmente alla dichiarazione e, per il residuo, in quattro rate con scadenza nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.

Diverso carattere ha, invece, la sanatoria delle irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria che non riguardano infrazioni che rilevano per la determinazione dei redditi o delle imposte dovute ma che mirano a sanare essenzialmente ritardi negli adempimenti e vizi procedurali. Per tale motivo la sanatoria in questione si estende ai soggetti che esercitano arti o professioni o attività d'impresa, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal regime ad essi applicabile in materia tributaria.

La sanatoria di tali infrazioni si ottiene tramite la presentazione di una apposita istanza ed il versamento di una somma unitaria sia per le infrazioni riguardanti le imposte sul reddito che per quelle in materia di imposta sul valore aggiunto che è stabilita nella misura di lire un milione per ciascun periodo di imposta.

Il Titolo III (articoli da 22 a 33) riprende in gran parte le disposizioni contenute nel precedente decreto-legge, tenendo conto anche di quanto prospettato nelle intese con i sindacati.

Gli obiettivi di far emergere maggiore base imponibile, contrastare i più ricorrenti fenomeni di elusione e consentire più incisivi controlli nella lotta all'evasione sono perseguiti operando alcune modificazioni della disciplina vigente in materia di IVA, imposta di registro, IN-VIM, imposta sulle successioni e donazioni e imposte sul reddito. Per quanto riguarda in particolare l'IVA, si sono indicati nuovi criteri più restrittivi di quelli attualmente in vigore per le detrazioni di imposta relative alle spese aventi caratteristiche di autoconsumo. Inoltre si è stabilito che l'IVA sulle merci da importare deve essere determinata sulla base del corrispondente corrispettivo dell'ultima cessione del bene; e che l'IVA non è dovuta, in caso di restituzione di beni, solo nelle ipotesi di restituzione alle imprese

produttrici e non pure in caso di restituzione alle imprese commerciali così come è attualmente previsto. Per quanto riguarda l'imposta di registro si è provveduto a contrastare il fenomeno elusivo relativo ai trasferimenti di diritti reali immobiliari attuati mediante il ricorso a giudizi che si esauriscono con sentenze dichiarative dell'avvenuta usucapione anziché mediante esplicite manifestazioni di autonomia negoziale.

Per quanto riguarda l'imposizione diretta, in estrema sintesi, le principali misure antielusive adottate sono le seguenti:

1) ripartizione in parti uguali tra i coniugi dei redditi da lavoro dagli stessi conseguiti, in taluni casi ritenuta ammissibile, con la quale è possibile sottrarsi alla progressività delle aliquote. Si è chiarito che i proventi delle attività di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;

2) possibilità per gli interessati di scegliere, entro certi limiti, il periodo di imposta nel quale portare in deduzione le perdite di esercizio relative a periodi passati sottraendosi, anche in questo caso, alla progressività delle aliquote. Si è indicato un criterio di natura oggettiva per la deduzione in questione;

3) possibilità di sottrarsi all'imposizione ricorrendo alla interposizione di soggetti stranieri in caso di acquisto di partecipazioni in società diverse da quelle per azioni. Al riguardo si è provveduto sia sul piano sostanziale, dettando una esplicita previsione impositiva, sia sul piano procedimentale prevedendo che gli accertamenti vanno fatti nei confronti dell'effettivo possessore del reddito;

4) possibilità per le società di provvedere sostanzialmente a restituzioni di capitale a favore dei soci sotto forma di avanzzi di gestione in esenzione da imposta;

5) possibilità di realizzare trasferimento di utili da una impresa ad un terzo tramite la concessione di finanziamenti con un tasso di interesse notevolmente inferiore a quello sopportato dal-

l'imprenditore per procurarsi le corrispondenti risorse finanziarie. Si è stabilito, pertanto, che gli interessi suddetti, entro certi limiti concorrono a formare reddito di impresa;

6) possibilità di eludere norme impositive attraverso la fusione o l'incorporazione, determinata esclusivamente da considerazioni di ordine fiscale, di società in perdita. Al riguardo si è modificata la vigente disciplina prevedendo limiti più rigorosi per la deduzione delle perdite della società incorporata o partecipante alla fusione;

7) possibilità da parte dei percettori di occultare gli utili destinati alle banche popolari avvalendosi del fatto che, attualmente, non è prevista alcuna ritenuta alla fonte. Si è provveduto ad introdurre un'apposita ritenuta e, in taluni casi, l'obbligo della comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari.

Una specifica considerazione meritano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 33. Con la prima si intende elidere ogni dubbio ed incertezza circa la applicabilità delle agevolazioni di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, confermandola nei confronti degli enti cooperativi nel caso in cui gli statuti prevedano l'osservanza dei requisiti sanciti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Con la seconda si prevede invece la elevazione dal 18 al 19 per cento della ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo prevista dal comma primo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione assicura per il 1989 un maggior gettito stimato in lire 325 miliardi.

Il decreto riproduce, infine, (articolo 32) il testo della disposizione volta ad aumentare al 30 per cento la ritenuta sui frutti dei cosiddetti titoli atipici.

Si è previsto poi che le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui al

succitato articolo 26 e le ritenute sui titoli o certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 649, devono essere operate a titolo di acconto anche nei confronti delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice nonché di quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico sulle imposte sui redditi.

Il Titolo IV (articoli da 34 a 36) del decreto-legge contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che si inquadrano nel complessivo e graduale disegno di delineare un ventaglio di aliquote IVA coerenti, nel numero e nell'ammontare, con quelle previste dagli ordinamenti degli altri Paesi europei.

Come altre volte è stato ripetuto il piano comunitario, nel prevedere un sistema fiscale a due tassi, uno normale compreso tra il 14 e il 20 per cento, ed uno ridotto compreso tra il 4 e il 9 per cento, auspica altresì che nel presente periodo si evitino provvedimenti che comportino divergenze nel numero e nel livello delle aliquote incoraggiando, invece, la linea di tendenza verso un graduale allineamento finale.

Con la manovra che si propone (che fa seguito alla precedente elevazione della aliquota ordinaria al 19 per cento) si eliminano le aliquote vigenti inferiori al minimo previsto del 4 per cento per il settore agevolato, sopprimendo il tasso zero — non consentito per altro dalla sesta direttiva CEE o ammesso in via transitoria — ed elevando al 4 per cento la vigente aliquota minima del 2 per cento.

In particolare con l'articolo 34 viene stabilita in linea generale l'elevazione al 4 per cento della aliquota applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi attualmente assoggettate nella misura del 2 per cento e vengono previsti, con riferimento alla nuova aliquota, i metodi di determinazione dell'IVA incorporata nei corrispettivi registrati a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972, consistenti nel metodo matematico ovvero nell'adozione di coefficienti di scorporo.

Inoltre vengono assoggettate a tributo, con l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, le operazioni attualmente fuori campo di applicazione dell'IVA riguardanti le cessioni di giornali quotidiani, di giornali periodici e di libri, nonché le assegnazioni, anche in godimento, delle case di abitazione non di lusso fatte ai soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi. Tale disposizione, per altro, per le cessioni e le importazioni di giornali quotidiani e di libri, ha effetto dal 1° gennaio 1990 (articolo 38, comma 2).

Norme particolari vengono dettate in ordine all'ambito temporale di applicazione della nuova aliquota per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con le quali segnatamente viene previsto che l'elevazione dell'aliquota dal 2 al 4 per cento non opera per le operazioni per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano stati osservati gli adempimenti di fatturazione e registrazione. In tal modo — come già in occasione di precedenti provvedimenti — non si alterano gli effetti economici di operazioni i cui oneri sono già stati contabilizzati nei bilanci degli enti.

Con l'articolo 35 viene fissata, relativamente all'anno 1989, al 12 per cento la percentuale di compensazione dell'onere a monte di IVA che sopportano gli operatori del settore zootecnico. Come è noto detta percentuale, già prevista nella misura del 14 per cento, è stata fissata nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della legge finanziaria per l'anno 1989. La disposizione in commento (che introduce un elemento di gradualità rispetto alle innovazioni introdotte dalla recente legge finanziaria venendo così incontro alle esigenze prospettate dal settore agricolo) comporta un onere che può essere stimato per l'anno 1989 in lire 280 miliardi. A questo si fa fronte mediante il

corrispondente utilizzo delle maggiori entrate, stimate in lire 325 miliardi, derivanti per lo stesso anno 1989 dalla elevazione della ritenuta di acconto dal 18 al 19 per cento prevista dall'articolo 33.

Con l'articolo 36 si istituisce la tassa di concessione governativa di rilascio ed annuale per l'attribuzione del numero di partita IVA. La disposizione si muove nella linea di tendenza di un riequilibrio tra imposizione diretta e imposizione indiretta al pari di altri provvedimenti che si intendono adottare in attuazione del programma di Governo (si veda disegno di legge atto Camera n. 3125).

È indubbio che una vasta platea di contribuenti opera nei rapporti economici avvalendosi della partita IVA che ha assunto il ruolo di utile codice di identificazione nei confronti anche dei soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria.

La tassa in questione non si applica alle società per le quali è stabilita l'iscrizione nel registro delle imprese che — pur essendo contraddistinte da partita IVA — debbono corrispondere la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Sono invece tenuti al pagamento di essa tutti i soggetti (persone fisiche, società, associazioni ed enti come viene precisato in prosieguo) cui viene attribuita la partita IVA, diversi dalle società che devono essere iscritte nel registro delle imprese e che già pagano per tale ragione la tassa di concessione governativa.

L'importo della tassa che si istituisce con il presente decreto è stabilito nella misura di lire 100 mila per le persone fisiche e per le società che pur essendo iscritte nel registro delle imprese sono esonerate dal pagamento della tassa di concessione governativa prevista nei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853. La tassa è elevata alla misura di lire 250 mila per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professio-

nisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si è disposto che la tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, mentre la tassa annuale deve essere pagata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta (entro il 5 marzo di ciascun anno). Gli estremi delle attestazioni del versamento della tassa devono essere riportati nelle dichiarazioni IVA, mentre per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione delle suddette dichiarazioni, l'attestazione di pagamento deve essere prodotta all'ufficio. Ciò consente immediati riscontri e accertamenti su eventuali omissioni di pagamento.

Al fine di eliminare ogni prevedibile censura in sede comunitaria, si presenta la necessità di ricondurre la tassa di concessione governativa dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese nell'ambito delle connotazioni proprie delle tasse.

A tale scopo si è provveduto a fissare la misura della tassa per le società per azioni ed in accomandita per azioni in lire 12 milioni, per le società a responsabilità limitata in lire 3 milioni 500 mila e per le società di altro tipo in lire 500 mila.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge comporta da un lato onere per l'erario e dall'altro assicura maggiori entrate. Occorre ricordare che nella tabella B allegata alla legge finanziaria 1989 era iscritto tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate uno specifico riguardante la « Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Gli articoli 1 e 2 danno attuazione a tale previsione normativa e determinano appunto un onere che può essere stimato in lire 5.950 miliardi per il 1989, in lire 8.340 miliardi per il 1990 ed in lire 9.310

miliardi per il 1991. Tale effetto sul bilancio è a fronte di una perdita di gettito che con riferimento all'anno 1989 è stimata in lire 7.650 miliardi in termini di competenza assoluta; per l'anno 1990 in lire 8.680 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.500 miliardi.

Altra minore entrata è da attribuire al disposto dell'articolo 35 che consente un graduale passaggio alla minore aliquota di compensazione del 10 per cento, attraverso la temporanea applicazione dell'aliquota del 12 per cento: l'effetto di tale norma comporta infatti una minore entrata IVA stimata in 280 miliardi di lire di cui — atteso il sistema di versamento dell'imposta — solo 250 miliardi di lire incidono sul bilancio 1989.

La disposizione recata dal comma 8 dell'articolo 36 comporta un minor gettito annuo di lire 125 miliardi.

In corrispondenza di tali minori entrate e quindi a copertura delle medesime il provvedimento prevede anche le disposizioni che, recando un maggior gettito, sono state espressamente indicate nella predetta tabella B tra gli accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o incremento di entrate.

In particolare il decreto, come si è veduto, reca:

1) il nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta per talune categorie di contribuenti che assicura maggiori entrate previste in 1.500 miliardi di lire per il 1989, in 3.570 miliardi di lire per il 1990 ed in 3.500 miliardi di lire per il 1991 (nella stima si è tenuto conto anche dell'effetto aggiuntivo per il 1990 dei versamenti di acconto delle imposte sui redditi);

2) previsione della presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1987 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi nell'anno 1988 del regime forfetario previsto dal decreto-legge n. 853 del 1984. Tale normativa assicura una maggiore entrata valutabile complessivamente in 10.200 miliardi di lire di cui 2.040 miliardi di lire nel 1989, 4.080 miliardi di lire nel 1990 e 4.080 miliardi nel 1991;

3) sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1987. Tale disciplina assicura una maggiore entrata valutabile complessivamente in 4.500 miliardi di lire, dei quali 3.000 miliardi di lire nel 1989, 500 miliardi di lire nel 1990, 500 miliardi di lire nel 1991 e 500 miliardi di lire nel 1992;

4) disposizioni per contenere le elusioni e consentire accertamenti parziali. Per tali norme sono previste maggiori entrate per 800 miliardi di lire nel 1989, per 2.340 miliardi di lire nel 1990 e per 2.115 miliardi di lire nel 1991. Le entrate del 1990 scontano l'effetto aggiuntivo dei versamenti di acconto delle imposte sul reddito;

5) modifiche delle aliquote IVA e disposizioni sulle tasse di concessione governativa. Le modifiche delle aliquote IVA consentono maggiori entrate per lire 2.125 miliardi nell'anno 1989, per lire 2.750 miliardi nell'anno 1990 e per lire 3.200 miliardi nell'anno 1991; le disposizioni riguardanti le tasse di concessione governativa consentono maggiori entrate

pari a lire 800 miliardi per l'anno 1989, a lire 850 miliardi per l'anno 1990 e a lire 900 miliardi per l'anno 1991;

6) l'aumento al 19 per cento della ritenuta di acconto sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi assicura infine maggiori entrate pari a 325 miliardi di lire nel 1989 e — in considerazione della normale dinamica della base imponibile — un effetto aggiuntivo sulle entrate per l'anno 1990 di lire 50 miliardi e per l'anno 1991 di lire 55 miliardi;

7) l'aumento a lire 40 mila della tassa di concessione governativa prevista per la vidimazione dei libri sociali (numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641); nonché l'aumento a lire 50 mila della tassa di concessione governativa prevista per l'autorizzazione a ditte industriali e commerciali ed ai pubblici esercizi a detenere frigoriferi (n. 87 della predetta tariffa). Tali aumenti comportano maggiori entrate di lire 125 miliardi nel 1989, di lire 129 miliardi nel 1990 e di lire 133 miliardi nell'anno 1991.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, relative alla revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF, all'aumento di talune detrazioni d'imposta, sono valutati in lire 5.950 miliardi per il 1989, in lire 8.340 miliardi per il 1990 e in lire 9.310 miliardi per il 1991. Un minor gettito deriva poi dall'articolo 35, relativo all'aumento dell'aliquota forfetaria di compensazione agricola, valutato in lire 280 miliardi, di cui 250 miliardi incidono sul bilancio 1989 e 30 miliardi sul bilancio 1990. Un minor gettito, inoltre, deriva dalle disposizioni riguardanti la nuova misura delle tasse sulle concessioni governative (articolo 36, comma 8) per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, valutabile in lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

A fronte di tali minori entrate il provvedimento reca aumenti di gettito stimati complessivamente in lire 12.665 miliardi per il 1989, in lire 13.249 miliardi per il 1990 e in lire 13.463 miliardi per il 1991, per effetto delle disposizioni contenute negli articoli da 5 a 21, relativi alla semplificazione della contabilità e alla determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA ed alla disciplina sulle dichiarazioni sostitutive per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa ed ai fini IVA; negli articoli da 22 a 33, relativi alle norme antielusione e negli articoli 34 e 36, relativi all'aumento delle aliquote IVA, alla istituzione della tassa sulle concessioni governative per l'attribuzione della partita IVA, nonché all'aumento delle tasse di concessione governativa per l'autorizzazione alla detenzione di frigoriferi industriali e per la vidimazione di libri sociali.

Si allega un prospetto esemplificativo di raffronto tra le stime di maggiori e minori entrate della tabella B della legge finanziaria 1989 e quelle derivanti dalle disposizioni del decreto-legge.

## PROSPETTO DI RAFFRONTO

(Valori in milioni)

A. ACCANTONAMENTO DI SEGNO NEGATIVO PER REVISIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	1989	1990	1991
Istituzione di tasse di concessione governative per l'attribuzione del numero di partita da parte di uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto . . . .	800.000	800.000	800.000
	* (800.000)	(850.000)	(900.000)



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue Prospetto

A. ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	1989	1990	1991
Disposizioni in materia tributaria per am- pliare gli imponibili, combattere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria . . . . .	800.000 * (800.000)	1.900.000 (2.340.000)	2.000.000 (2.115.000)
Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti . . . .	1.500.000 * (1.500.000)	3.000.000 (3.570.000)	3.500.000 (3.500.000)
Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti e sanatoria delle irregolarità formali e di minori infrazioni per il periodo 1983-1987 . .	4.600.000 * (7.080.000)	3.450.000 (3.560.000)	3.450.000 (3.560.000)
Aumento aliquote IVA . . . . .	2.400.000 * (2.035.000)	3.000.000 (2.750.000)	3.400.000 (3.200.000)
A1 Aumento di 1 punto ritenuta acconto professionisti . . . . .	* (325.000)	(50.000)	(55.000)
A2 Aumento tassa concessioni governative per detenzione frigoriferi e vidima- zione libri sociali . . . . .	* (125.000)	(129.000)	(133.000)
<b>TOTALI . . .</b>	<b>* (12.665.000)</b>	<b>(13.249.000)</b>	<b>(13.463.000)</b>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue Prospetto

B. ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE	1989	1990	1991
Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . .	5.950.000 * (5.950.000)	8.340.000 (8.340.000)	9.310.000 (9.310.000)
B1 Variazioni per l'anno 1989 percen- tuale compensazione IVA . . . . .	* (250.000)	(30.000)	
B2 Nuove misure taxa concessioni gover- native società . . . . .	* (125.000)	(125.000)	(125.000)

\* Stime riguardanti le entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge.

## TITOLO I

*Revisione delle aliquote ed aumento di detrazioni ai fini dell'IRPEF (articoli 1 e 2); restituzione fiscal-drag (articolo 3) e pagamento acconto d'imposta in 2 rate (articolo 4).*

Il costo di competenza « assoluta » della proposta IRPEF per il 1989 è il risultato delle seguenti componenti:

costo della curva delle aliquote, 6.950 miliardi;

costo delle detrazioni:

aumento della detrazione per coniuge a carico e aumento del limite di reddito del coniuge per la godibilità, 530 miliardi;

aumento della detrazione per spese di produzione del reddito spettante ai lavoratori dipendenti, 670 miliardi;

recupero di detrazioni:

diminuzione della ulteriore detrazione per lavoratori dipendenti fino a 11 milioni di reddito, 250 miliardi;

detrazioni non godute perché non trovano capienza nell'imposta lorda, 250 miliardi.

La perdita di gettito con riferimento ai redditi dell'intero anno 1989, ma i cui effetti negativi sul bilancio sono ripartiti fra il 1989 e il 1990 è così dovuta:

per circa 2.700 miliardi alla riduzione dal 12 per cento al 10 per cento dell'aliquota sul primo scaglione fino a 6 milioni di reddito;

per circa 800 miliardi all'estensione del limite del secondo scaglione fino a 12 milioni di reddito;

per circa 2.000 miliardi alla riduzione al 26 per cento dell'aliquota per i redditi superiori a 12 milioni e all'estensione del limite dello scaglione medesimo fino a 30 milioni;

per circa 670 miliardi alla riduzione al 33 per cento dell'aliquota per i redditi superiori a 30 milioni e all'estensione del limite dello scaglione medesimo fino a 60 milioni;

per circa 410 miliardi alla riduzione al 40 per cento dell'aliquota per i redditi tra 60 e 150 milioni;

per circa 240 miliardi alla riduzione al 45 per cento dell'aliquota per i redditi tra 150 e 300 milioni;

per circa 130 miliardi alla riduzione al 50 per cento dell'aliquota per i redditi superiori a 300 milioni.

La perdita di gettito dovuta all'aumento della detrazione per coniuge a carico pari a lire 90.000 ed all'aumento del limite di reddito del coniuge da 3 a 4 milioni, è di 530 miliardi. Di tali aumenti godranno circa 6 milioni di contribuenti.

La perdita di gettito dovuta all'aumento di lire 36.000 per spese di produzione del reddito è di lire 670 miliardi. Di tale aumento godranno circa 19 milioni di lavoratori dipendenti.

Il recupero di gettito dovuto alla diminuzione di lire 48.000 della ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti fino a 11 milioni è di circa 250 miliardi e riguarda circa 5 milioni di contribuenti.

Detrazioni per un ammontare di 250 miliardi non verranno godute perché non troveranno capienza nell'imposta lorda di ogni singolo contribuente.

Tenendo conto del fatto che le ritenute d'imposta operate sui lavoratori dipendenti nel mese di dicembre per mensilità e tredicesima affluiscono al bilancio nel mese di gennaio, gli effetti della perdita di gettito connessi alle ritenute di dicembre hanno un impatto sul bilancio dell'anno successivo. Anche per i lavoratori autonomi gli effetti sul bilancio della minore imposta connessa al provvedimento si hanno sul bilancio successivo in connessione con il versamento dell'imposta al momento di presentazione della dichiarazione.

Sulla base dei calcoli effettuati, tenendo conto della ripartizione del gettito nei singoli mesi per i lavoratori dipendenti e della quota rappresentata dai lavoratori autonomi, il complesso delle agevolazioni previste dal provvedimento con riferimento ai redditi del 1989, è pari a 7.650 miliardi; viene a incidere sul bilancio 1989 e 1990 come di seguito:

anno 1989: 5.950 miliardi;  
anno 1990: 1.700 miliardi.

Per il 1990 il provvedimento prevede:

un'ulteriore aumento della detrazione per  
spese produzione reddito di lire 24.000 annue  
che comporta una perdita di gettito in ragione  
d'anno di . . . . .

440 miliardi

un ulteriore aumento della detrazione per coniuge a carico di lire 48.000 annue che comporta una perdita di gettito in ragione d'anno di	280 miliardi
effetto agevolativo della curva in aumento, valutabile in ragione d'anno di . . . . .	600 miliardi
Per cui il totale aggiuntivo delle minori entrate in ragione d'anno per il 1990 è pari a . . .	1.320 miliardi
Da tale cifra va tolto l'importo non beneficiabile per incapacienza e per diminuzione della ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti con reddito fino ad 11 milioni valutata in . . . .	290 miliardi

Pertanto l'effetto agevolativo complessivo per il 1990 si cifra in 8.680 miliardi ed è così ripartito sui bilanci 1990 e 1991:

anno 1990: 6.640 miliardi;  
anno 1991: 2.040 miliardi.

Per il 1991 il provvedimento prevede:

un'ulteriore aumento della detrazione per spese produzione reddito di lire 24.000 annue che comporta una perdita aggiuntiva in ragione d'anno di . . . . .	440 miliardi
un'ulteriore aumento della detrazione per coniuge a carico di lire 24.000 annue che comporta una perdita aggiuntiva in ragione d'anno di . . . . .	140 miliardi
Infine c'è da considerare l'effetto aggiuntivo in termini di perdita di gettito connesso alla curva stimato in . . . . .	650 miliardi
La perdita complessiva aggiuntiva in ragione d'anno si valuta in . . . . .	1.230 miliardi
Da tale cifra va tolto l'importo non beneficiabile per incapacienza e per diminuzione della ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti con reddito fino ad 11 milioni valutata in . . . .	410 miliardi

Pertanto l'effetto agevolativo complessivo per il 1991 è pari a 9.500 miliardi ed è così ripartito sui bilanci 1991 e 1992:

anno 1991: 7.270 miliardi;  
anno 1992: 2.230 miliardi.

In sintesi l'effetto agevolativo della revisione della curva e dell'aumento delle detrazioni si riflette sui bilanci 1989, 1990 e 1991 come di seguito:

1989: 5.950 miliardi;  
1990: 8.340 miliardi;  
1991: 9.310 miliardi.

Con il comma 4 dell'articolo 2 è stato previsto ai fini dell'IRPEF una riduzione di alcuni oneri deducibili. In particolare per gli oneri di cui alle lettere *d*), primo e secondo periodo (interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su fabbricati), *p*) (erogazioni liberali a favori di fondazioni o associazioni) ed *r*) (erogazioni liberali a favore di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo si attua una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi ridotta al 10 per cento per quella parte compresa nel primo scaglione.

Considerando che la ridotta detrazione si applica agli oneri conseguenti a contratti stipulati dopo il 1988 i riflessi positivi sul gettito IRPEF cominceranno ad aversi dal 1990.

Sulla base di elaborazioni SOGEI si valuta che nel primo anno (1990) di effetto delle nuove norme ai fini del gettito si dovrebbero avere maggiori entrate per minore detrazione sui mutui per circa 30 miliardi; maggiori entrate per minori detrazioni degli oneri di cui alle lettere *p*) ed *r*) per circa 30 miliardi e maggiori entrate per minori detrazioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 per circa 20 miliardi. Si prevede una crescita progressiva del gettito per le minori detrazioni di cui agli oneri relativi ai mutui, mentre dovrebbe essere di modesta entità la crescita di gettito relativa a minori detrazioni degli altri oneri.

Si valuta di poter ottenere un maggior gettito di 80 miliardi nel 1990 e di 110 miliardi nel 1991.

Con l'articolo 3 è prevista la restituzione del *fiscal drag* a decorrere dal 1990. Entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo dei precedenti 12 mesi terminanti il 31 agosto di ciascun anno e quindi dispone per tale restituzione quando la variazione percentuale di cui sopra supera il 2 per cento.

All'onere derivante si fa fronte con la legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto in questione.

Secondo l'andamento attuale dei prezzi si può valutare che la variazione media dell'indice per il periodo 1° settembre 1988-31 agosto 1989 si attesti intorno al 5,5 per cento e quella per i dodici mesi successivi (1° settembre 1989-31 agosto 1990) intorno al 5 per cento.

Secondo valutazioni SOGEI la perdita di entrata per ogni punto di restituzione del *fiscal drag* si valuta in 500 miliardi con riferimento ai redditi del 1990, e in 600 miliardi con riferimento ai redditi del 1991. Pertanto, il beneficio fiscale per i contribuenti si valuta in 2.750 miliardi con riferimento al 1990, con l'effetto aggiuntivo di 3.000 miliardi con riferimento al 1991.

Non tutta la perdita cade sul bilancio dell'anno di riferimento, sia perché il beneficio di dicembre (mensilità e tredicesima) per i lavoratori dipendenti cade sul bilancio dell'anno successivo, sia perché, per quanto riguarda gli altri redditieri una parte considerevole del beneficio si ottiene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Facendo le opportune valutazioni di quanto esposto in precedenza si valuta che l'effetto sul bilancio è come di seguito:

1990 meno 2.050 miliardi;

1991 meno 5.000 miliardi.

Con l'articolo 4 è previsto il versamento dell'acconto IRPEF, IRPEG e ILOR in due rate, delle quali la prima, pari al 40 per cento dell'imposta dovuta è versata entro il termine della presentazione dei redditi.

Ciò comporta la disponibilità delle corrispondenti somme con circa 6 mesi di anticipo e quindi un vantaggio finanziario per l'erario, in relazione ai minori interessi connessi ad un corrispondente ritardo nell'emissione dei titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno.

Sulla base dei dati di previsione, il versamento del 40 per cento anticipato dovrebbe comportare entrate anticipate per 14.000 miliardi nel 1989, 15.000 miliardi nel 1990 e 16.000 miliardi nel 1991. Considerando un tasso netto di rendimento pari al 9 per cento annuo, il beneficio in termini finanziari per sei mesi dovrebbe comportare una minor spesa per il Tesoro pari a 630 miliardi nel 1989, a 675 miliardi nel 1990 e a 720 miliardi nel 1991.

## TITOLO II

*Determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA e nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti. Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni (articoli da 5 a 21).*

### 1. DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA.

Il provvedimento prevede d'assoggettare a regime forfetario i contribuenti minimi con un volume d'affari sino a 18 milioni, con una nuova tabella delle deduzioni ai fini dell'IVA e dell'imposta sul reddito più qualificante per la determinazione della potenzialità economica del contribuente.

Inoltre prevede l'ammissione a contabilità semplificata per i contribuenti con volume di affari da 18 a 360 milioni. Per questi contribuenti è previsto che vengano stabiliti coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, finalizzati ad un controllo sulla congruità delle dichiarazioni.

Questo meccanismo porterà certamente ad una notevole emersione di nuove basi imponibili sia nel campo dell'IVA che delle imposte sul reddito.

Secondo le dichiarazioni rilevate dalla SOGEI per l'anno 1985, i contribuenti minimi fino a 18 milioni per i quali potrebbe operare

la forfetizzazione si cifrano intorno a 1.250.000 unità; i contribuenti da 18 a 360 milioni, per i quali è prevista la contabilità semplificata, si cifrano in 1.600.000 unità.

#### *Settore IVA.*

Secondo valutazioni effettuate tenendo conto dei nuovi coefficienti di detrazione, i contribuenti minimi che scelgono la forfetizzazione dovrebbero assicurare maggiori entrate nel 1989 di circa 300 miliardi. Per i contribuenti che scelgono la contabilità semplificata, l'emersione di maggiori imponibili dovrebbe essere più consistente in relazione al deterrente dei controlli sulla potenzialità reddituale, possibili sulla base dei coefficienti presuntivi di reddito; si stima di poter ottenere maggiori entrate IVA, nel primo anno d'applicazione del provvedimento, di circa 1.200 miliardi.

Tenendo conto della evoluzione delle basi imponibili in relazione alla corrente crescita dei consumi in valore, pari a circa l'8 per cento annuo, si valuta di poter ottenere, nel triennio 1989-1991, le seguenti maggiori entrate IVA:

1989: 1.500 miliardi;  
1990: 1.620 miliardi;  
1991: 1.750 miliardi.

#### *Settore imposte sul reddito.*

Nel settore delle imposte sul reddito, valgono le stesse considerazioni effettuate per l'IVA circa l'emersione di maggiori redditi imponibili in relazione ai nuovi meccanismi di determinazione del reddito dei singoli operatori ed alla possibilità di controlli sulla base di valutazione del reddito mediante coefficienti presuntivi.

Considerando che nel settore IVA si è valutato l'emersione di un maggiore volume di affari dell'ordine di circa 11.000 miliardi, in corrispondenza del quale si presume di avere un 50 per cento di maggior imponibile ai fini delle imposte sul reddito, ne deriva che, sulla base di una aliquota media del 25 per cento, fra IRPEF ed ILOR si valuta di poter ottenere maggiori entrate per circa 1.350 miliardi nel secondo anno di applicazione, con un effetto aggiuntivo per acconto di 600 miliardi circa.

Pertanto, nel campo delle imposte sul reddito le entrate 1990-1991 sono così previste:

1990	1.350 miliardi per autotassazione
	600 miliardi per acconto
	-----
	1.950
1991	850 miliardi per saldo autotassazione
	900 miliardi per acconto
	-----
	1.750

In complesso, per settore IVA e settore imposte sul reddito, le previsioni di maggiori entrate per gli anni 1989-1991 sono le seguenti:

1989: 1.500 miliardi;  
1990: 3.570 miliardi;  
1991: 3.500 miliardi.

## 2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER GLI ANNI DAL 1983 AL 1987.

Le norme mirano ad una più equilibrata definizione dei redditi di una serie di categorie di contribuenti che hanno aderito al regime forfetario sulla base di una serie di elementi indicativi della potenzialità produttiva dei singoli operatori.

Considerando che la precedente normativa necessariamente aveva presentato nella sua prima applicazione difficoltà operative e che la normativa proposta con il provvedimento in questione è ispirata a criteri diversi di valutazione del reddito, basati essenzialmente su coefficienti di riscontro, si è valutata l'opportunità di permettere a tutti i contribuenti che nell'anno 1988 hanno adottato il regime forfetario di presentare una dichiarazione sostitutiva congiuntamente per l'imposta sul reddito e per l'IVA per gli anni dal 1983 al 1987, al fine di adeguare gli imponibili a suo tempo dichiarati con quelli risultanti sulla base dei coefficienti presuntivi.

I contribuenti a regime forfetario fino a 780 milioni di volume di affari nel 1988 erano così ripartiti:

Ditte individuali .....	2.400.000
Società di persone .....	200.000
Esercenti arti e professioni .....	458.000
	3.058.000
Totale ...	3.058.000

Sulla base delle precedenti esperienze circa la presentazione delle dichiarazioni integrative e in considerazione di una maggiore possibilità di accertamento per la più limitata massa di contribuenti e per una possibile maggiore speditezza dei controlli, anche in relazione a precisi elementi di riferimento per la valutazione della potenzialità reddituale del contribuente, si valuta che almeno il 40 per cento dei soggetti interessati presenti la dichiarazione sostitutiva.

Sulla base del gettito IVA degli anni 1983-1987 si valuta che l'imponibile IVA medio del periodo in questione per i soggetti interessati si aggiri sui 100 mila miliardi. Stimando una dichiarazione sostitutiva nella misura del 20 per cento del dichiarato, per i cinque anni prescritti, i soggetti che si prevede presenteranno la dichiarazione (40 per cento dei contribuenti) dovrebbero dichiarare un maggiore imponibile IVA di circa 40.000 miliardi, con versamento di imposta (all'aliquota media del 13 per cento) di 5.200 miliardi.

In corrispondenza di un maggior imponibile IVA di 40.000 miliardi, si presume d'avere un 50 per cento di maggior imponibile



delle imposte sul reddito, per cui ne deriva, sulla base di una aliquota media del 25 per cento fra IRPEF e ILOR, di ottenere maggiori entrate per circa 5.000 miliardi.

Pertanto, in complesso, con la dichiarazione sostitutiva, si valuta di poter ottenere, fra IVA e imposte sul reddito, maggiori entrate per 10.200 miliardi, delle quali il 40 per cento, pari a 4.080 miliardi, versate nel 1989; 3.060 miliardi nel 1990 e 3.060 nel 1991.

### 3. SANATORIA PER IRREGOLARITÀ FORMALI E MINORI INFRAZIONI.

Con l'articolo 21 è stata prevista una sanatoria per irregolarità formali e minori infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1987 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa.

Alla sanatoria si provvede mediante presentazione di apposita istanza da parte del contribuente con contestuale versamento di lire 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. È ammessa la rateizzazione dell'importo dovuto in quattro rate con l'aggiunta degli interessi del 12 per cento sugli importi rateizzati quando le somme complessive dovute superano i 3 milioni.

I contribuenti che rientrano nelle categorie interessate sono oltre 5 milioni.

Le irregolarità formali e minori infrazioni in alcuni casi sono di lieve entità e sanabili col versamento di un sesto della penalità massima prevista.

Quelle di maggiore rilevanza per la sanatoria riguardano i ritardati o omessi versamenti delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta; o di tardivi o omessi versamenti IVA, IRPEF, IRPEG, ecc. Per questi tipi di irregolarità, ci sarà molto interesse per una sanatoria.

Su una platea di oltre 5 milioni di contribuenti, pur considerando infrazioni che possono interessare solamente il 30 per cento degli stessi contribuenti, per un periodo medio di tre anni ciascuno, con il versamento di lire un milione per ogni periodo di imposta si avrebbe un incasso complessivo di 4.500 miliardi, dei quali 3.000 miliardi si prevede di poter incassare nel primo anno e i rimanenti 1.500 miliardi ripartiti nei tre anni successivi.

Pertanto il gettito sarebbe così ripartito:

1989: 3.000 miliardi;

1990: 500 miliardi;

1991: 500 miliardi;

1992: 500 miliardi.

## TITOLO III

*Disposizioni per semplificare gli imponibili e per contenere le elusioni  
(articoli da 22 a 33).*

## EFFETTI SUL GETTITO.

Secondo valutazioni prudenziali riguardanti le norme di sicuro effetto sul gettito, l'applicazione delle norme previste dal provvedimento proposto dal Governo dovrebbe assicurare il seguente maggior gettito:

nel primo anno . . . . .	800 miliardi
nel secondo anno . . . . .	2.340 miliardi
nel terzo anno . . . . .	2.115 miliardi

Il maggior gettito emerge particolarmente dalle nuove disposizioni che ampliano il campo di indetraibilità dell'IVA (articolo 22) ed ampliano il campo di indeducibilità di una serie di spese riguardanti i lavoratori autonomi e le imprese (articolo 26): nonché la tassazione degli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative (articolo 29), la maggiore tassazione dei proventi dei titoli atipici e delle obbligazioni e titoli similari non quotati in borsa (articolo 32), nonché l'aumento dal 18 al 19 per cento della ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo (articolo 33).

Un modesto incremento di gettito per l'imposta di registro e per l'imposta sulle donazioni e successioni si prevede con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 23 e 25. Infine altre norme contenute nel provvedimento sono finalizzate ad una più rigida regolamentazione delle modalità di riporto delle perdite di esercizi precedenti, alla tassabilità in Italia delle operazioni compiute da residenti esteri sulle partecipazioni di società diverse da quelle per azioni residenti nel territorio dello Stato, ad evitare che si realizzi ai soci un trasferimento di redditi non tassati con la distribuzione di avanzi di fusione, a ridurre il periodo temporale nel quale è frazionabile l'imposizione delle plusvalenze così da evitare di far conseguire alle imprese un eccessivo vantaggio differenziale, ad evitare il trasferimento di utili realizzati tramite la concessione di prestiti e finanziamenti a tassi di favore, ad escludere la deducibilità di talune spese riguardanti canoni e locazioni e spese di funzionamento di strutture recettive (articolo 26), a restringere la deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 26), a restringere ulteriormente la possibilità di manovre elusive in occasione di fusioni tra società con eliminazione di duplicazioni di deduzioni in caso di fusioni con società in perdita (articolo 28).

Si valuta che tutte queste norme possono contribuire con un maggior gettito valutabile in 200 miliardi dal secondo anno di applicazione della legge.

Le maggiori entrate dovrebbero riguardare l'IVA, l'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR, l'imposta sostitutiva, l'imposta sulle successioni e donazioni e, in valore minimo, l'imposta di registro.

Con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 22, dovrebbe essere assicurato, nel primo anno, un maggior gettito IVA previsto in 430 miliardi, che dovrebbe crescere, tenendo conto dell'attuale dinamica dei prezzi e dei consumi in valore reale, dell'ordine dell'8 per cento all'anno.

In particolare, le maggiori entrate IVA sarebbero così assicurate:

per indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto, manutenzione e riparazione di aeromobili che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (articolo 22, punto a) .....	+ 25 miliardi
per indetraibilità dell'imposta relativa alle prestazioni di manutenzione e riparazione degli altri beni elencati nella tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (articolo 22, punto b) .....	+ 49 miliardi
per indetraibilità dell'imposta per acquisto, manutenzione e riparazione dei motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (articolo 22, punto c) .....	+ 46 miliardi
per indetraibilità dell'imposta relativa alle prestazioni di manutenzione e riparazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (articolo 22, punto c) .....	+ 323 miliardi
per indetraibilità dell'acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, quando non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto del bene stesso (articolo 22, punto d) .....	+ 38 miliardi
Totale ...	+ 481 miliardi

di questi, 430 miliardi affluirebbero al bilancio dello Stato e 51 miliardi al bilancio CEE.

Per l'imposta di registro, in relazione alle norme di cui all'articolo 23, con le quali si prevede di assoggettare a tassazione anche gli atti che accertano l'usucapione di beni immobili e di diritti reali di godimento, il maggior gettito, considerando il valore limitato di tali atti, dovrebbe attestarsi intorno ai 2 miliardi annui.

Per l'imposta sulle successioni e donazioni (norme proposte all'articolo 25) si è inteso inserire nell'asse ereditario le partecipazioni in società in parte eluse.

In tal modo si ottiene una maggiorazione della base imponibile ed un aumento del gettito anche in conseguenza della progressività dell'imposta. La portata del provvedimento dovrebbe comportare un aumento di gettito dell'ordine di 5 miliardi.

In complesso, nel primo anno di applicazione delle nuove norme, per IVA, imposta di registro, imposta sulle successioni e sulle donazioni, si dovrebbero avere maggiori entrate per circa 437 miliardi.

La portata del provvedimento è molto più ampia nel settore delle imposte dirette, ma a cominciare dal secondo anno di applicazione della norma, con la liquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel primo anno si valuta di poter ottenere un maggior gettito di circa 370 miliardi, dato per 100 miliardi dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 15 per cento degli utili distribuiti dalle banche popolari, per 20 miliardi dall'aumento dal 18 al 30 per cento della ritenuta sui frutti dei titoli atipici, per 50 miliardi dall'elevazione al 30 per cento della ritenuta su obbligazioni e titoli simili non quotati in borsa e per 200 miliardi da una pur modestissima maggiorazione degli acconti in conseguenza della emersione di nuove basi imponibili.

Nel secondo anno di applicazione della norma, in aggiunta alle maggiori entrate di 170 miliardi riguardanti la tassazione degli utili distribuiti dalle banche popolari e la maggiore tassazione dei frutti dei titoli atipici e delle obbligazioni e titoli simili non quotati in borsa, si valuta di poter ottenere in relazione ai maggiori imponibili che dovrebbero emergere con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 26, commi 6 e 11, circa 1.000 miliardi per IRPEF, IRPEG e ILOR in sede di liquidazione dell'autotassazione, e circa 700 miliardi come riflesso maggiorativo sugli acconti di novembre.

In particolare, per quanto riguarda le norme del comma 6 che amplia il campo di non deducibilità di quote di ammortamento, dei canoni di locazione e delle spese di impiego e manutenzione per autovetture, autoveicoli e motocicli con cilindrata superiore a 350 cc ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 50, comma quarto, del testo unico dell'imposta sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), si dovrebbe ottenere un maggior gettito valutato in 240 miliardi e un effetto aggiuntivo sull'acconto di novembre di circa 170 miliardi.

Per quanto riguarda le norme del comma 11, che prevede la non deducibilità di quote di ammortamento, canoni di locazione o di noleggio e spese di impiego e manutenzione per aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc o a 2500 cc se con motore diesel e per motocicli con cilindrata superiore a 350 cc e prevede un contenimento della deducibilità, per autovetture ed autoveicoli fino ai 2000 cc o a 2500 cc se con motore diesel, nei limiti di un ammontare non superiore al 2 per cento dei ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico, si valuta di poter ottenere un maggior gettito di circa 750 miliardi in sede di autotassazione, con riflessi aggiuntivi sull'acconto di poco meno di 530 miliardi.

Le valutazioni sulle maggiori entrate sono state effettuate sulla base, principalmente, dell'imponibile IVA valutato per la determinazione delle risorse proprie CEE.

I dati di calcolo sono riportati nella tabella 2.

TABELLA N. 1

## MAGGIOR GETTITO PER INDETRAIBILITÀ IVA (1)

V O C I	Imponibile	Aliquota %	IVA
Manutenzione e riparazione autovetture .....	1.700	19	323
Acquisto moto fino a 350 cc	170	19	32
Manutenzione e riparazione moto .....	75	19	14
Acquisto aeromobili per uso privato e relativa manutenzione .....	130	19	25
Carburanti e lubrificanti per aeromobili .....	200	19	38
Manutenzione e riparazioni navi da diporto .....	230	19	44
Manutenzione e riparazione di tutti gli altri beni della tabella B .....	30		5
Totale maggiore gettito .....			481
di cui da devolvere alla Comunità Europea a titolo di risorse proprie .....			- 51
			430
<p>(1) Valori per il primo anno di applicazione della nuova normativa. Per gli anni successivi, sulla base della tendenza attuale della crescita dei prezzi (5 per cento circa) e dei consumi in termini reali (3 per cento circa), si può valutare un incremento dell'8 per cento annuo.</p>			

TABELLA N. 2

## IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

*Stime delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione e delle spese per manutenzione e impiego relative a: aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autoveicoli e motocicli.*

(In miliardi).

	Totale	di cui:	
		per imprese	per lavoratori autonomi
Quote ammortamento .....	8.000	7.000	1.000
Canoni locazione .....	500	450	50
Manutenzione e impiego ....	15.000	13.000	2.000

VALUTAZIONE IMPONIBILE NON DEDUCIBILE  
PER I LAVORATORI AUTONOMI

(Articolo 26, comma 6)

Quote ammortamento:

40 per cento del totale, pari a ..... 400 miliardi

Canoni di locazione:

40 per cento del totale, pari a ..... 20 miliardi

Manutenzione e impiego:

40 per cento del totale, pari a ..... 800 miliardi

Totale ... 1.220 miliardi

Considerando un'aliquota media IRPEF del 20 per cento si ottiene un maggior gettito di:  $1.220 \times 0,20 = 240$  miliardi.

L'effetto aggiuntivo per acconto nel secondo anno di applicazione si valuta in circa 170 miliardi.

## VALUTAZIONE IMPONIBILE NON DEDUCIBILE PER LE IMPRESE

(Articolo 26 comma 11)

1. — Quote ammortamento, canoni di locazione e spese di impiego e manutenzione per aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto .....	480 miliardi
2. — Quote di ammortamento, canoni di locazione, spese di manutenzione ed impiego per auto con cilindrata superiore a 2.000 cc o a 2.500 cc se con motore diesel e moto con cilindrata superiore a 350 cc .....	480 miliardi
3. — Quote di ammortamento e canoni di locazione per autovetture ed autoveicoli fino a 2.000 cc: si considera un 8 per cento del totale delle somme spese dalle imprese a riguardo (7.450 miliardi), al netto delle quote di ammortamento e canoni di locazione detraibili per i beni di cui ai precedenti punti 1 e 2, pari a 800 miliardi; quindi 8 per cento di 6.650 miliardi .....	530 miliardi
4. — Spese di manutenzione e di impiego per autovetture ed autoveicoli con cilindrata fino a 2.000 cc: si considera una quota non deducibile pari all'8 per cento del totale delle somme spese per manutenzione ed impiego dalle imprese (12.600 miliardi), al netto delle spese riguardanti le voci 1 e 2, pari a 400 miliardi .....	1.010 miliardi
<hr/>	
Totale imponibile non deducibile ...	2.500 miliardi

Considerando un'aliquota media del 30 per cento si ottiene un maggior gettito di 750 miliardi circa.

L'effetto aggiuntivo per acconto nel secondo anno di applicazione si valuta intorno a 530 miliardi.

All'articolo 2, comma 6, è stato aggiunto il punto c) con il quale è stata ridotta la deducibilità delle spese di rappresentanza e quella relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Ciò comporterà maggiori entrate IRPEF a partire dal 1990, stimabili in circa 10 miliardi all'anno.

Inoltre nello stesso articolo è stato aggiunto il comma 12 che prevede ai fini della determinazione del reddito d'impresa la dedu-

zione delle spese di rappresentanza nella misura di un terzo del loro ammontare, da detrarre in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi.

Anche questo comma comporta un aumento della base imponibile ai fini IRPEF (imprese individuali), IRPEG e ILOR, con effetti positivi sul loro gettito a cominciare del 1990.

Le indicazioni riportate in materia sulle dichiarazioni dei redditi non permettono di ottenere una analisi a breve scadenza delle deduzioni a vario titolo incluse nella voce. Comunque, il valore globale è molto elevato e una modesta proporzione di indeducibilità in consanguenza delle norme del provvedimento potrebbe portare per IRPEF, IRPEG e ILOR maggiori entrate valutabili in alcune centinaia di miliardi a partire dal 1990.

L'aumento dell'acconto dal 18 per cento al 19 per cento sui compensi da lavoro autonomo dovrebbe assicurare un maggior gettito di 325 miliardi nel 1989. Negli anni successivi va considerato solo l'effetto aggiuntivo fra l'acconto dell'anno in corso e il recupero dell'acconto dell'anno precedente fatto dal contribuente in sede di presentazione della denuncia dei redditi. Considerando l'attuale tendenza evolutiva di tale acconto, pari al 15 per cento annuo, l'effetto aggiuntivo è pari a 50 miliardi per il 1990 e a 55 miliardi per il 1991 (articolo 33).

#### TITOLO IV

##### *Disposizioni in materia di aliquote iva e di tasse sulle concessioni governative (articoli da 34 a 36).*

Con l'articolo 34 l'aliquota IVA per le concessioni e importazioni soggette al 2 per cento è stata elevata al 4 per cento.

Inoltre sono state assoggettate all'IVA con la stessa aliquota le cessioni e le importazioni di giornali quotidiani e periodici, le cessioni e importazioni di libri e le assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative edilizie. Per le cessioni e importazioni di giornali quotidiani e di libri tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1990.

Secondo dati provvisori il gettito IVA per beni e servizi ad aliquota del 2 per cento è stato nel 1988 di circa 1.950 miliardi e si valuta possa aumentare a 2.100 per il 1989.

Per le cessioni e importazioni di giornali periodici l'imponibile per il 1990 si valuta in 2.725 miliardi con un gettito di 109 miliardi. Per i giornali quotidiani l'imponibile per il 1990 si valuta in 2.550 miliardi con un gettito di 102 miliardi.

L'imponibile relativo a cessione e importazione di libri per il 1990 si valuta in 3.325 miliardi con un gettito di 133 miliardi.

L'imponibile riguardante le assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative edilizie si valuta per il 1989 in 4.025 miliardi con un gettito di 161 miliardi.



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pertanto, il maggior gettito complessivo su base annua per gli anni 1989 e 1990 è ripartito come di seguito:

	1989	1990
Aliquote dal 2 per cento al 4 per cento .....	2.100	2.290
Giornali: quotidiani .....	—	102
periodici .....	—	109
Libri .....	—	133
Case cooperative .....	161	176
	<hr/>	<hr/>
Totale maggior gettito . . .	2.261	2.810

Per effetto dei termini di versamento nel primo anno di applicazione dell'imposta una parte del gettito si trasla sull'esercizio successivo. Si valuta che nel 1989 le maggiori entrate saranno di 2.035 miliardi e nel 1990 di 2.035 miliardi.

Di conseguenza le maggiori entrate prevedibili nel triennio sono le seguenti:

- anno 1989: miliardi 2.035;
- anno 1990: miliardi 2.750;
- anno 1991: miliardi 3.200.

L'aumento dell'aliquota forfetaria di compensazione agricola, dal 10 per cento al 12 per cento, provoca un minor gettito valutato in miliardi 280 su base annua (140 miliardi per ogni punto).

Poiché la misura è limitata all'anno 1989, il minor gettito sopradetto si distribuirà, quanto a miliardi 250, nel 1989 e quanto a miliardi 30 nell'anno 1990, in conseguenza del sopracitato ritardo degli effetti sul gettito delle nuove aliquote IVA.

Pertanto, il risultato complessivo della manovra risulta il seguente:

- anno 1989: + 1.785;
- anno 1990: + 2.720;
- anno 1991: + 3.200.

**ISTITUZIONE TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER ATTRIBUZIONE PARTITA IVA.**

Contribuenti IVA assoggettabili alla tassa CC.GG .....	n.	4.060.000
Aziende agricole esonerate dalle dichiarazioni IVA .....	n.	2.000.000
Soggetti con partita inattiva .....	n.	500.000
	<hr/>	<hr/>
Totale ...	n.	6.560.000

I soggetti di cui sopra saranno tenuti al pagamento di un importo annuo di lire 100.000; pertanto il gettito conseguibile per tali soggetti è pari a 656 miliardi.

Sono da aggiungere le società non iscritte al registro delle imprese tenute ad una tassa annua di lire 250.000.

Il loro numero è pari a 575.000, con un gettito di:  $250.000 \times 575.000 = 144$  miliardi.

In complesso le entrate annue previste sono pari a:

contribuenti assoggettabili alla tassa di lire 100.000 .....	656 miliardi
contribuenti assoggettabili alla tassa di lire 250.000 .....	144 miliardi
	<hr/>
Totale ...	800 miliardi
	<hr/> <hr/>

#### *Previsioni triennio 1989-1991.*

Si valuta che il gettito aumenti di poco nel periodo in considerazione.

Quindi per gli anni in questione il gettito è il seguente:

1989: 800 miliardi;

1990: 850 miliardi;

1991: 900 miliardi.

Disposizioni riguardanti nuova misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e aumento delle tasse di concessione governativa per autorizzazione alla detenzione di frigoriferi industriali e per la vidimazione di libri sociali.

Con le norme di cui sopra si prevede di modificare l'attuale tariffa delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, portandola alle seguenti misure:

Spa: lire 12.000.000;

Srl: lire 3.500.000;

altre società: lire 500.000.

Tale norma comporta un minor gettito, valutato in 125 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991.

Alla copertura di tale minore entrata si provvede con l'aumento delle tasse di concessione governativa relativa all'autorizzazione di detenzione di frigoriferi industriali e con l'aumento delle tasse di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.

Sulla base del gettito attuale e tenendo conto di un aumento dell'ordine del 3 per cento all'anno si prevedono maggiori entrate come di seguito:

1989: lire 125 miliardi;

1990: lire 129 miliardi;

1991: lire 133 miliardi.

Con il nuovo testo del decreto-legge sono state apportate numerose modifiche migliorative.

Con l'articolo 3 è stata prevista la restituzione del *fiscal drag* a decorrere dal 1990 quando le variazioni del costo della vita nell'anno precedente abbia superato la soglia del 2 per cento.

Era questa una giusta richiesta del mondo del lavoro per conservare il salario acquisito in termini reali.

Il primo onere verrà a cadere sul bilancio del 1990 e sarà previsto nella relativa legge finanziaria.

A fronte di questa previsione di minori entrate a decorrere dal 1990 sono state introdotte nuove norme tendenti a contenere le elusioni ed a recuperare vaste aree di evasione fiscale con un prevedibile forte incremento di gettito a partire dal 1990.

A riguardo sono da citare la riduzione di una serie di oneri deducibili ai fini delle imposte sul reddito, la riduzione delle spese di rappresentanza, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti, per i lavoratori autonomi e le imprese.

Inoltre con la previsione del versamento dell'acconto IRPEF, IRPEG e ILOR in due rate, di cui il 40 per cento del dovuto verrebbe anticipato di circa sei mesi in concomitanza della dichiarazione di maggio, si avrebbe già dal 1989 un notevole beneficio in termini di minori oneri finanziari per la tesoreria.

Per effetto del miglioramento delle norme per le quali era stato già valutato il relativo maggior gettito nel triennio 1989-1991, si valuta di ottenere un effetto netto di maggiore entrata superiore a quello del precedente decreto-legge n. 550 del 1988, e precisamente:

1989: + 6.340 miliardi;

1990: + 4.754 miliardi;

1991: + 4.028 miliardi.

**RIEPILOGO DEGLI EFFETTI SUL GETTITO DERIVANTI  
DALLE NORME DEL PROVVEDIMENTO NEL TRIENNIO 1989-1991**  
(in miliardi)

VOCI	1989	1990	1991
<i>Minori entrate:</i>			
Revisione delle aliquote ed aumento di detrazioni ai fini IRPEF .....	- 5.950	- 8.340	- 9.310
<i>Maggiori entrate:</i>			
1) Determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA .....	1.500	3.570	3.500
2) Dichiarazione sostitutiva degli anni dal 1983 al 1987 .....	4.080	3.060	3.060
e sanatoria piccola infrazione .....	3.000	500	500
3) Disposizioni per contenere le elusioni e consentire accertamenti parziali .....	800	2.340	2.115
4) Aumento dal 18 al 19 per cento dell'acconto sui compensi da lavoro autonomo (1) .....	325	50	55
5) Modifiche aliquote IVA e disposizioni sulle tasse concessioni governative:			
a) aumento aliquota minima al 4 per cento .....	2.035	2.750	3.200
b) aumento aliquota forfetaria agricola dal 10 per cento al 12 per cento .....	- 250	- 30	—
c) istituzione tassa di concessione governativa per attribuzione di partita IVA ..	800	850	900
6) Nuova misura della tassa sulle concessioni governative per iscrizione delle società nel registro delle imprese e aumento tassa sulle concessioni govern. per detenz. frig. industriali e vidimazione libri sociali:			
a) nuova misura tassa società .....	- 125	- 125	- 125
b) aumento tassa frigoriferi industriali e vid. libri sociali .....	125	129	133
Totale maggiori entrate ...	12.290	13.094	13.338
Effetto netto del provv. ...	+ 6.340	+ 4.754	+ 4.028
(1) Considerando il recupero dell'acconto pagato nell'anno precedente in sede di dichiarazione dei redditi.			

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550.

*Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989. \**

**Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

##### ARTICOLO 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

\* Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989.

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

- a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
- b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
- c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
- d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
- e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
- f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
- g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

#### ARTICOLO 2.

1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione è ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, è elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare è ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere *d)*, primo e secondo periodo, *p)* e *r)* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.

#### ARTICOLO 3.

1. A decorrere del 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989.

3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

4. È soppresso il comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### ARTICOLO. 4.

1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire 100 mila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5.

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la soprattassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti



della imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

## TITOLO II

**DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA E NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. SANATORIA DI IRREGOLARITÀ FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI.**

### ARTICOLO 5.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: « ART. 30-bis. — (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). — 1. Per i con-

tribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali per le attività esercitate:

a) produzione di beni . . . . .	52 per cento
b) produzione di servizi . . . . .	71 per cento
c) commercio all'ingrosso . . . . .	13 per cento
d) commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande. . . . .	16 per cento
e) commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati, di merceria e di articoli per l'abbigliamento . . . . .	41 per cento
f) commercio al minuto di altri beni . . . . .	32 per cento
g) commissionari con deposito . . . . .	15 per cento
h) commissionari senza deposito e altri intermediari con o senza deposito; altri servizi di imprese . . . . .	60 per cento
i) alberghi e altri complessi ricettivi . . . . .	74 per cento
l) somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante . . . . .	62 per cento
m) esercenti arti e professioni . . . . .	90 per cento

Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.

3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale più elevata.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno non può essere inferiore a quello dell'imposta calcolata sulla base imponibile, determinata a norma del comma 1, con riferimento ad un volume di affari di 18 milioni di lire.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si appli-

cano altresì per le attività di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74-ter del presente decreto.

6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8-bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le imprese manifatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto, anche ai fini delle imposte sul reddito, fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio. »;

b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole: « quattrocentottanta milioni » sono sostituite con le parole: « trecentosessanta milioni ».

#### ARTICOLO 6.

1. Il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi i seguenti coefficienti di redditività:

a) autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati) per i compensi diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b) . . . . .	81 per cento
b) artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori ed assimilati) . . . . .	73 per cento
c) medici . . . . .	77 per cento
d) ostetriche, infermieri ed assimilati . . . . .	82 per cento
e) avvocati, procuratori e patrocinatori legali . .	75 per cento
f) notai . . . . .	57 per cento
g) commercialisti e fiscalisti . . . . .	75 per cento
h) consulenti del lavoro, amministratori ed assimilati . . . . .	75 per cento

i) ingegneri ed architetti . . . . .	76 per cento
l) matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi ed assimilati . . . . .	81 per cento
m) geometri, periti industriali, disegnatori ed assimilati . . . . .	79 per cento
n) atleti, allenatori ed assimilati . . . . .	82 per cento
o) agenti di borsa ed assimilati . . . . .	82 per cento
p) agronomi, veterinari, periti agrari ed assimilati . . . . .	77 per cento
q) altre attività professionali . . . . .	81 per cento ».

2. Il contribuente che esercita l'opzione prevista nel comma 7 dell'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 marzo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

#### ARTICOLO 7.

1. Nei commi primo e settimo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « settecentottanta milioni » sono sostituite con le parole: « trecentosessanta milioni ».

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66. »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni stru-

mentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. »;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76, e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75. »;

f) i commi 6 e 9 sono abrogati.

#### ARTICOLO 8.

1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 80 - (*Imprese minime*). — 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) imprese operanti nel settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca . . . . . | 35 per cento |
| b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori:                            |              |
| 1) alimentare . . . . .   | 36 per cento |
| 2) estrattivo e di trasformazione primaria . .                                      | 44 per cento |
| 3) manifatturiero . . . . .   | 53 per cento |
| c) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso . . . . .                | 21 per cento |
| d) imprese operanti nel settore del commercio al minuto . . . . .                   | 29 per cento |
| e) imprese operanti negli altri settori di attività commerciale . . . . .           | 47 per cento |
| f) imprese operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni . . . . .       | 46 per cento |

- g) imprese operanti nel settore del credito e delle assicurazioni . . . . . 67 per cento
- h) imprese operanti in altri settori di attività . . 52 per cento

2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato. ».

#### ARTICOLO 9.

1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito;

b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, devono tenere il registro dei corrispettivi prescritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel quale devono essere separatamente annotate le plusvalenze patrimoniali realizzate e le operazioni attive non soggette a registrazione ai fini della predetta imposta.

#### ARTICOLO 10.

##### 1. Ai fini delle imposte sul reddito:

a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria, se l'ammontare dei ricavi supera 18 milioni di lire ma non supera 360 milioni di lire. L'opzione deve essere esercitata con apposita dichiarazione da comunicare all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 marzo secondo modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 6; dalla data di spedizione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità per il quale è stata espressa l'opzione. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio;

b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione prevista nel comma 7 dell'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono inviare la comunicazione prevista nella precedente lettera a) indicando se l'opzione è stata effettuata per il regime di contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o per quello di contabilità ordinaria. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime di contabilità ordinaria.

2. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.

3. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta, il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 1.

## ARTICOLO 11.

1. In relazione ai vari settori economici possono essere elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti di congruità dei ricavi, compensi e corrispettivi nonché di riscontro degli elementi positivi e negativi di reddito; il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, determina i coefficienti in relazione al settore di attività economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualità e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività.

2. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 1 possono essere altresì determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. La prima determinazione relativa ai coefficienti di cui al comma 1 sarà effettuata entro il 31 marzo 1989; quella dei coefficienti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1989.

5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a due milioni e, in caso di falsità degli elementi indicati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

## ARTICOLO 12.

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione dell'attività di



controllo; a tal fine si terrà conto anche della rispondenza delle dichiarazioni ai coefficienti di cui al precedente articolo 11.

2. Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 30-*bis* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che non abbiano optato per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, gli uffici possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione ai coefficienti indicati nell'articolo 11. Sui maggiori corrispettivi, compensi e ricavi accertati non si applicano le percentuali di cui all'articolo 30-*bis* del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972 ed i coefficienti di cui ai predetti articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi. Gli uffici, indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, possono rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione agli elementi di cui al comma 29 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nonché agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni, si applicano le disposizioni del comma 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dalle disposizioni degli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché dell'articolo 2, comma 29, del predetto decreto-legge n. 853 del 1984 se i dati dichiarati non risultano compatibili con quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, gli uffici, previa richiesta per raccomandata di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, possono rettificare le dichiarazioni determinando induttivamente l'ammontare del reddito, quello di singoli componenti positivi o negativi di esso e quelli dei corrispettivi delle operazioni imponibili sulla base di uno o più dei predetti coefficienti. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività.

5. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono, in quanto applicabili, essere utilizzati ai fini delle presunzioni di cui all'articolo 39,

primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

#### ARTICOLO 13.

1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 11 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.

2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988.

3. Per gli esercenti arti o professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, av-

viene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.

5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'articolo 30-bis del decreto n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente. Per i soggetti che passano dal regime di contabilità ordinaria o dal regime di contabilità semplificata a quello forfetario l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze che sono state o avrebbero dovuto essere imputati ai periodi di imposta nei quali è stato applicato il regime di contabilità ordinaria o di quello di contabilità semplificata non concorre a formare il reddito dell'anno determinato ai sensi dell'articolo 80 del medesimo testo unico n. 917 del 1986; concorre invece a formare il predetto reddito l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze se costituiti da operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei predetti periodi di imposta, la cui competenza, in base ai criteri ordinari, si verifica nell'anno per il quale si applica il regime forfetario di cui al citato articolo 80.

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogata.

7. Il termine previsto nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato, per gli esercenti professioni che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito previsto dal predetto decreto-legge, a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1989 ed è fissato al 31 marzo 1989 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

8. Per i contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per detto anno è fissato al 31 marzo 1989.

#### ARTICOLO 14.

1. Per i contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono riaperti i termini per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa e per quanto riguarda i corrispettivi delle operazioni imponibili, per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo. La disposizione non si applica ai soggetti che hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

#### ARTICOLO 15.

1. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata, nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989, agli Uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sostitutive sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini delle imposte sui redditi, che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non è stato notificato accertamento.

2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo.

#### ARTICOLO 16.

1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della legge 12 novem-

bre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.

#### ARTICOLO. 17.

1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione sostitutiva non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione sostitutiva indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.

#### ARTICOLO. 18.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte

o dal Centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili.

4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### ARTICOLO. 19.

1. Il termine per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1983 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 14, comma 1, che hanno presentato la dichiarazione relativa a tale anno è stabilito al 31 dicembre 1989. Alla stessa data è stabilito il termine per l'accertamento per l'anno 1982 nei confronti dei predetti contribuenti che hanno omesso la dichiarazione per tale anno.

#### ARTICOLO 20.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'imposta sul valore aggiunto. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

#### ARTICOLO 21.

1. Alle irregolarità formali e alle minori infrazioni che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1987 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa le disposizioni dei successivi commi si applicano sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto

del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'Ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1987;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1987.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso

decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

d) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

f) dall'articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre 1987;

g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

h) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come sostituito dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

i) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento.

6. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1987 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui ter-



mine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate son state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1987, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, primo comma, secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 18.

9. Nello stato di previsione della entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI PER AMPLIARE GLI IMPONIBILI E PER CONTENERE LE ELUSIONI

##### ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di automobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'im-

presa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. ».

2. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta. ».

3. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'Ufficio compe-

tente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'Ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa. ».

4. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

- a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
- b) la distruzione dei beni. ».

5. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. ».

6. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta. ».

#### ARTICOLO 23.

1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto

per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento ».

2. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

« *II-bis*) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa ».

#### ARTICOLO 24.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile. »;

b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione »;

c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma. »;

d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione. ».

#### ARTICOLO 25.

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente comma:

« Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di

società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22 ».

#### ARTICOLO 26.

1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare ».

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

3. Nell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto » sono sostituite dalle seguenti: « la differenza può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi ».

4. Nell'articolo 20, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: « ; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti; ».

5. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « con avanzi di fusione » sono soppresse.

6. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. »;

*b*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e

manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio. ».

*c*) nel comma 5 sono soppresse le parole: « e le spese di rappresentanza »; le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2 per cento »; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare ».

7. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nel comma 4 la parola: « nono » è sostituita con la parola: « quarto »;

*b*) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *a*) e *b*), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-*bis* dell'articolo 67, nonché ai beni di cui alla lettera *c*) dello stesso comma ».

8. Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela. ».

9. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo

quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 3. ».

10. Nell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma. ».

11. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, la seconda parte è sostituita dalla seguente: « ; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. »;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

« 8-bis. Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

8-ter. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti. »;

c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: « , per le imprese individuali le autovetture o auto-

veicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ».

12. Nell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. ».

#### ARTICOLO 27.

1. Nell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto » sono sostituite con le seguenti: « può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94. ».

2. Nell'articolo 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f). ».

#### ARTICOLO 28.

1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « quale risulta dalla situazione patrimoniale » sono sostituite con le parole: « quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita



non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante. ».

#### ARTICOLO 29.

1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « all'aliquota del » sono aggiunte le parole: « 15 per cento e del ».

4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 30.

1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona. ».

2. Nell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « possono limitarsi » in poi sono sostituite con le seguenti parole: « compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44. ».

3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione. ».

4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo. ».

## ARTICOLO 31.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: « ai progettisti dell'opera »; sono aggiunte le parole: « domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; »;

b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: « ai soggetti che esercitano l'attività »; sono aggiunte le parole: « domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori »;

c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

« g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e da vincite del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti »;

d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. »;

e) nell'articolo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative agli atti e ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro. ».

## ARTICOLO 32.

1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli simili e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, è elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

2. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate

in borsa, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.

3. Dalla data di entrata in vigore dal presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a titolo di acconto anche nei confronti delle società, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### ARTICOLO 33.

1. La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è elevata al 19 per cento.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

#### ARTICOLO 34.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è elevata al quattro per cento.

2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *i*) del terzo comma dell'articolo 2 è sostituita della seguente:

« *i*) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; »;

b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera *g*) è soppressa;

c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera *g*) è soppressa;

d) il numero 10) dell'articolo 10 è soppresso;

e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 è sostituita dalla seguente:

« c) per il commercio di giornali quotidiani e periodici, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, presso la cancelleria del tribunale competente, con esclusione in ogni caso degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi. Per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalla pubblicazione periodica, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute; ».

4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.

5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 18) è sostituito dal seguente:

« 18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carta geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; »;

b) il numero 26) è sostituito dal seguente:

« 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; »;

c) il numero 35) è sostituito dal seguente:

« 35) prestazioni relative alla composizione e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti a pubblicazioni dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; ».

6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.

7. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, sono soppresse le parole: « e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri ».

8. Le disposizioni ai cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati

nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

#### ARTICOLO 35.

1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.

#### ARTICOLO 36.

1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione dell'attività.

7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« 1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. ».

9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al numero 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1989.

#### ARTICOLO 37.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ». Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 38.

1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati e decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni

dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere e decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di giornali quotidiani, di periodici e di libri hanno effetto dal 1° gennaio 1990. Dalla stessa data si applicano per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

3. A partire dal 1° gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.

#### ARTICOLO 39.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — FANFANI — AMATO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.